

## 1.5. RISCHI OPERATIVI

### INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

#### A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni<sup>106</sup>.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti.


In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per il governo dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Ai fini di Vigilanza, il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (AMA) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Al 31 dicembre 2022 il perimetro relativo al Metodo Avanzato è costituito da Intesa Sanpaolo (incluse le ex Banche e Società in essa incorporate) e dalle principali banche e società delle Divisioni Private Banking e Asset Management, da VUB Banka e PBZ Banka.

#### Modello di Governo

Un framework di gestione dei rischi operativi efficace ed efficiente presuppone che lo stesso sia strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale. Per tale ragione, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto di coinvolgere con responsabilità diretta nel processo di gestione dei rischi operativi (c.d. Operational Risk Management) le Unità Organizzative (business unit, strutture centrali/di supporto) della Capogruppo, delle Banche e delle Società del Gruppo. Il modello di governo del rischio operativo è sviluppato in ottica di:

- ottimizzazione e valorizzazione dei presidi organizzativi, delle interrelazioni e dei flussi informativi intercorrenti fra le Unità Organizzative esistenti e integrazione dell'approccio di gestione del rischio operativo con gli altri modelli aziendali sviluppati a fronte di specifici rischi (es. Continuità Operativa, Sicurezza Informatica, ecc.);
- trasparenza e diffusione dei modelli, delle metodologie e dei criteri di analisi, valutazione e misurazione utilizzati, al fine di facilitare il processo di diffusione culturale e la comprensione delle logiche sottostanti le scelte adottate.



Il Gruppo ha una Funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte della Direzione Enterprise Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali. In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità della rilevazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate

<sup>106</sup> Per la componente di perdite economiche, nel rischio operativo sono compresi anche i rischi: legale, di condotta, di non conformità, di financial crime, fiscale, IT e cyber, di sicurezza fisica, di continuità operativa, terze parti, qualità dei dati, frode, di processo e l'employer risk. Sono esclusi rischi strategici e di reputazione.

le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, rilevazione delle criticità e delle correlate azioni di mitigazione, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo). Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo è attivo un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

### Rischio ICT

Il Gruppo Intesa Sanpaolo considera il sistema informativo uno strumento di primaria importanza per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, di business e di responsabilità sociale, anche in considerazione della criticità dei processi aziendali che da esso dipendono. Conseguentemente si impegna a creare un ambiente resiliente e ad investire in attività e infrastrutture volte a minimizzare l'impatto potenziale di eventi ICT e a proteggere il proprio business, la propria immagine, i propri clienti e i propri dipendenti.

Il Gruppo si è dotato, quindi, di un sistema di principi e regole finalizzati a identificare e misurare il rischio ICT a cui sono esposti gli asset aziendali, valutare i presidi esistenti e individuare le adeguate modalità di trattamento di tali rischi, coerente con il processo di gestione dei rischi operativi.

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi operativi, il modello di governo del rischio ICT è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.


Per Rischio ICT (Information and Communication Technology) si intende il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

Il rischio ICT comprende:

- il rischio cyber (ivi compreso il rischio di sicurezza informatica): il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato dovuto a:
  - o qualunque accesso o tentativo di accesso non autorizzato al sistema informativo del Gruppo o ai dati e alle informazioni digitali ivi contenuti;
  - o qualunque evento (doloso o involontario) favorito o causato dall'uso della tecnologia o ad essa connesso che ha o potrebbe avere un impatto negativo sull'integrità, la disponibilità, la riservatezza e/o l'autenticità dei dati e delle informazioni aziendali, ovvero sulla continuità dei processi aziendali;
  - o uso e/o diffusione impropri di dati e informazioni digitali, anche non direttamente prodotti e gestiti dal Gruppo ISP;
- il rischio IT o tecnologico: il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo del sistema informativo aziendale e connesso a malfunzionamento di hardware, software e reti.

### Processo di Gestione dei Rischi Operativi di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi:



#### Identificazione

La fase di identificazione comprende le attività di raccolta e classificazione delle informazioni quali-quantitative che consentono di individuare e descrivere le potenziali aree di rischio operativo del Gruppo. In particolare, prevede:

- la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli eventi operativi (Loss Data Collection), decentrata sulle Unità Organizzative;
- l'individuazione dei processi aziendali e delle componenti del sistema informativo a maggior rischio potenziale;
- la determinazione dell'applicabilità e della rilevanza dei fattori di rischio operativo definiti;
- l'identificazione dei progetti che implicheranno modifiche rilevanti al sistema informativo o modifiche a componenti rilevanti del sistema informativo;

- l'individuazione degli scenari di rischio rilevanti, anche in funzione del contesto esterno (es. dati esterni di perdita, evoluzione regolamentare, trend emergenti, strategic e threat intelligence);
- l'individuazione e l'analisi di criticità che interessano le aree di operatività del Gruppo.

#### Valutazione e misurazione

La fase di valutazione e misurazione comprende le attività di determinazione quali-quantitativa dell'esposizione ai rischi operativi del Gruppo.

Essa prevede:

- lo svolgimento almeno annuale del processo di auto-valutazione dell'esposizione al rischio operativo e ICT (Autodiagnosi);
- l'esecuzione di analisi preventive dei rischi operativi e ICT derivanti da accordi con terze parti (es. esternalizzazione di attività), operazioni di business o iniziative progettuali, introduzione o revisione di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- la definizione della rilevanza delle criticità individuate;
- la trasformazione delle valutazioni raccolte (es. dati interni ed esterni di perdita operativa, livelli di presidio dei fattori di rischio, probabilità e impatto in caso di realizzazione degli scenari di rischio) in misure sintetiche di rischio;
- la determinazione del capitale economico e regolamentare mediante il modello interno e i metodi semplificati definiti dalla normativa vigente.

#### Monitoraggio e controllo

La fase di monitoraggio ha l'obiettivo di analizzare e controllare nel continuo:

- l'evoluzione dell'esposizione ai rischi operativi, basandosi sull'organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dalle attività di identificazione e di valutazione e misurazione e sull'osservazione di indicatori che rappresentino una buona proxy dell'esposizione ai rischi operativi (es. limiti, early warning e indicatori definiti in ambito RAF);
- l'evoluzione del profilo di rischio insito nell'adozione di nuove tecnologie o nell'implementazione di modifiche rilevanti sui sistemi preesistenti.

#### Mitigazione

La fase di mitigazione comprende le attività finalizzate al contenimento dell'esposizione ai rischi operativi, definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio. Essa prevede:

- l'individuazione, definizione e attuazione delle azioni correttive (c.d. azioni di mitigazione) necessarie a colmare le carenze di presidio rilevate o a ricondurre la rilevanza delle criticità individuate entro la tolleranza definita;
- la promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del rischio operativo all'interno del Gruppo;
- la definizione delle strategie di trasferimento dei rischi operativi, in termini di ottimizzazione delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio tempo per tempo adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc per le Società incluse nel perimetro AMA, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

#### Comunicazione

La fase di comunicazione comprende la predisposizione di idonei flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi, volti a fornire informazioni utili, ad esempio, per:

- l'analisi e la comprensione delle eventuali dinamiche sottostanti l'evoluzione del livello di esposizione ai rischi operativi;
- l'analisi e la comprensione delle principali criticità rilevate;
- la definizione delle azioni di mitigazione e delle priorità di intervento.

#### Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo e ICT. Essa comprende l'Operational Risk Assessment e l'ICT Risk Assessment, a loro volta costituiti da:

- Valutazione del Contesto Operativo (VCO): attività tramite la quale vengono identificati i Fattori di Rischio rilevanti e viene valutato il relativo livello di presidio<sup>107</sup>.
- Analisi di Scenario (AS): metodologia di analisi prospettica che trova declinazione in un processo sistematico, tipicamente ripetuto a cadenza predefinita ma che può essere condotto anche ad hoc, e che consiste nell'ipotizzare il verificarsi di situazioni particolari (o scenari) e nel prevederne le conseguenze. Una volta identificati e opportunamente caratterizzati, gli scenari debbono essere valutati: bisogna cioè determinare probabilità di accadimento (frequenza) e impatto potenziale (impatto medio e caso peggiore), in caso di accadimento, della situazione descritta dallo scenario medesimo.

<sup>107</sup> La valutazione di applicabilità e rilevanza dei Fattori di Rischio viene effettuata, per quanto concerne il rischio ICT da parte delle funzioni tecniche, delle funzioni di cybersecurity e delle funzioni di continuità operativa, per quanto concerne il rischio operativo dalle funzioni di Operational Risk Management Decentrato.

#### **Modello interno per la misurazione del rischio operativo**

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni, stime derivanti dall'Analisi di Scenario) che qualitativo (Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati storici sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

#### **Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19**

Nel corso del 2022, le misure e le regole aziendali adottate sin dall'inizio dell'emergenza, volte a garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia della salute di clienti, dipendenti e fornitori, sono state costantemente rivalutate e aggiornate in base all'evoluzione della situazione sanitaria e alle prescrizioni normative.

Dal punto di vista dei rischi operativi, non si segnalano ulteriori impatti specificatamente dovuti alla pandemia.

#### **Impatti derivanti dal conflitto russo-ucraino**

Per quanto concerne i rischi operativi, gli impatti relativi al conflitto russo-ucraino riguardano taluni interventi messi in atto al fine di garantire la continuità operativa del Gruppo, in particolare gli extra-costi sostenuti per l'ambito Business Continuity e le perdite derivanti da danni fisici direttamente cagionati alle sedi/filiali situati nella zona del conflitto. Tali informazioni sono utilizzate ai fini del monitoraggio dell'esposizione al rischio operativo, incluso quello riferito al Risk Appetite Framework.


**INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA**

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi (AMA, TSA e BIA) previsti dalla normativa.

L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 2.039 milioni al 31 dicembre 2022, sostanzialmente stabile rispetto ai 2.024 milioni del 31 dicembre 2021.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato ripartito per tipologia di evento operativo.


**Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo**



Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2022 la tipologia di evento più significativa è stata *Clients, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

**Ripartizione delle perdite operative contabilizzate nel 2022, suddivise per tipologia di evento**



## RISCHI LEGALI

Al 31 dicembre 2022 risultavano pendenti a livello di Gruppo – con esclusione di Risanamento S.p.A. non soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo – circa 37.400 vertenze, diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum<sup>108</sup> complessivo di circa 3.850 milioni. Tale importo comprende l'insieme delle vertenze per le quali il rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza è stato valutato possibile o probabile e, quindi, non include le vertenze per le quali il rischio è stato valutato remoto. Nell'ambito delle suddette vertenze rilevano numericamente alcuni contenziosi seriali presenti presso le banche estere (pari a circa 25.600 controversie) che nell'insieme rappresentano un petitum molto contenuto.

I rischi connessi alle suddette vertenze sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali si stima sussista una probabilità di esborso superiore al 50% e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare (c.d. vertenze con rischio probabile), si è provveduto a disporre specifici e congrui accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri. Ferma restando l'alea di incertezza che caratterizza ogni contenzioso, la stima delle obbligazioni che potrebbero emergere dalle controversie – e pertanto l'entità degli accantonamenti eventualmente costituiti – deriva dalle valutazioni previsionali circa l'esito del giudizio. Tali valutazioni previsionali vengono in ogni caso effettuate sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della stima.

Le sole vertenze con rischio probabile sono circa 28.300 con un petitum di 1.788 milioni e accantonamenti per 744 milioni. La componente riferita alla Capogruppo Intesa Sanpaolo risulta pari a circa 5.280 controversie con un petitum di 1.433 milioni e accantonamenti per 550 milioni, nel cui ambito si segnalano 2.860 posizioni relative a controversie in materia di anatocismo, maggiormente dettagliate di seguito. Rispetto ai valori dello scorso anno si evidenzia una diminuzione del numero e del petitum. Tale diminuzione ha riguardato principalmente le controversie in materia di anatocismo, interessi ultra legali ed altre condizioni e le contestazioni su prodotti bancari.

Le controversie riferite alle altre controllate italiane risultano circa 700 con un petitum di 246 milioni ed accantonamenti per 91 milioni. Quelle riferite alle controllate estere sono circa 22.300 con un petitum di 109 milioni e accantonamenti per 103 milioni, sulle quali incide il già citato contenzioso seriale<sup>109</sup>; in particolare si rilevano circa 19.000 controversie riferite alla controllata Banca Intesa Beograd in relazione a due filoni di contenzioso di cui si dà evidenza nello specifico paragrafo.

L'articolazione per principali categorie delle vertenze con rischio probabile evidenzia la prevalenza di fattispecie correlate alla ordinaria attività bancaria e creditizia del Gruppo: le vertenze riguardanti contestazioni relative ai prodotti e servizi bancari e di investimento o su posizioni creditizie e revocatorie fallimentari rappresentano circa il 74% del petitum e il 75% degli accantonamenti. Le restanti vertenze sono rappresentate prevalentemente da altri procedimenti civili e amministrativi, da cause giuslavoristiche o procedimenti di tipo penale o connessi a irregolarità operative.

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti - principalmente quelle con petitum superiore a 20 milioni e con rischio di esborso ritenuto 'probabile' o 'possibile' - nonché su casistiche considerate di rilievo.

### *Contenzioso in materia di anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento, nonché in materia di usura*

Nel 2022 le vertenze rientranti in questo filone di contenzioso, che rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano, hanno mostrato una riduzione sia nel numero assoluto che nel valore complessivo delle domande rispetto all'anno precedente. Nel complesso il numero delle vertenze inclusivo delle mediazioni, con rischio probabile è pari a circa 2.860. Il petitum risulta pari a 491 milioni con accantonamenti per 180 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativo a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Si ricorda poi che nel 2014 e nel 2016 l'art. 120 TUB, che regola la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR a regolare la materia. A febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità con le quali era stata chiesta ai clienti l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto prevista dalla nuova normativa introdotta nel 2016. A ottobre 2017 l'Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica "aggressiva" finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione, sollecitando i clienti a concederla mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l'Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato. Con sentenza del 2 gennaio 2023 il TAR ha confermato il provvedimento sanzionatorio e la banca presenterà appello avanti il Consiglio di Stato.

### *Contenzioso in materia di servizi di investimento*

Anche in questo ambito le vertenze hanno mostrato un andamento in numero assoluto in flessione rispetto all'anno precedente; il sottogruppo più significativo è quello delle vertenze in materia di derivati. Il numero complessivo delle vertenze con rischio probabile in materia di servizi di investimento risulta circa 350. Il petitum ammonta complessivamente a circa 242 milioni con accantonamenti per 144 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativa a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza. Si rileva inoltre la presenza di circa 154 controversie per un petitum di 142 milioni relative a vertenze avviate dagli azionisti e obbligazionisti subordinati "azzerati" delle ex "Old Banks" Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, valutate con rischio possibile. Tali contenziosi sono assistiti dalle garanzie e obblighi di manleva assunti

<sup>108</sup> I dati di petitum non comprendono le pretese di valore indeterminato, vale a dire quelle che all'instaurarsi della vertenza non contengono una specifica richiesta economica; il valore di queste vertenze viene determinato nel corso del procedimento allorché emergono gli elementi sufficienti per la valutazione.

<sup>109</sup> Per tali fattispecie gli accantonamenti evidenziano un'incidenza relativamente superiore rispetto al petitum (determinato sulla base della richiesta originaria del cliente) per tener conto degli interessi e delle spese legali da riconoscere alla controparte e dei potenziali ampliamenti della richiesta originaria avanzati in sede di giudizio.

dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore dell'ex UBI Banca ed ora di Intesa Sanpaolo e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

#### *Contenzioso in materia di strumenti finanziari derivati*

Nell'ambito dell'operatività in strumenti derivati, continuano ad essere oggetto di un'attenta attività di monitoraggio i rischi legali connessi ai procedimenti giudiziari con Enti locali, loro società controllate e controparti private.

In particolare, sono in corso contenziosi con 20 Enti territoriali, con rischio possibile o probabile, per pretese complessive pari a 142 milioni e contenziosi con 5 Società controllate da Enti pubblici, con pretese complessive pari a 66 milioni. I contenziosi con Privati, valutati con rischio possibile e probabile, sono circa 197 e di questi circa 43 posizioni hanno ad oggetto anche richieste di restituzione di somme su altri rapporti intrattenuti con la Banca. Al netto di tali ultime posizioni, il valore complessivo delle domande formulate nei giudizi aventi ad oggetto i soli derivati ammonta a circa 84 milioni.

Con riguardo ai contratti stipulati con Enti locali, nel corso del 2022 sono state avviate nei confronti della Banca n. 6 nuove vertenze (Provincia Catanzaro, Provincia Varese, Provincia di Rovigo, Comune di Marsciano, Comune di Soriano del Cimino e Comune di Servigliano) con pretese complessive per 27 milioni.

Nel medesimo esercizio sono pervenute 4 sentenze relative ai seguenti procedimenti:

- Comune di Faenza: con decisione del 1° febbraio 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la nullità del contratto. In esecuzione della sentenza di primo grado, la Banca ha provveduto al pagamento di 2,8 milioni. È stato proposto ricorso per Cassazione.
- Comune di Santa Maria Capua Vetere: il Tribunale di Roma, con sentenza del 2 marzo 2022, ha rigettato la domanda di nullità dei due contratti derivati, così come formulata dall'Ente ed ha, invece, accolto la domanda di accertamento dei costi impliciti non comunicati in fase di stipula e condannato la Banca al pagamento di 1,1 milioni oltre interessi e rivalutazione.
- Comune di Vittorio Veneto: il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva del 29 marzo 2022, ha dichiarato la nullità di due contratti rimettendo alla decisione finale la quantificazione degli effetti restitutori il cui rischio potenziale è pari a 5,8 milioni.
- Provincia di Pavia: con decisione del 4 maggio 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la nullità del contratto. In esecuzione della sentenza di primo grado, la Banca aveva già provveduto al pagamento di 10,1 milioni. È stato proposto ricorso per Cassazione.

Di seguito, si fornisce una sintesi dei contenziosi più rilevanti con Enti locali:

- Comune di Venezia: la vertenza ha ad oggetto un contratto regolato da ISDA con petitem di 71 milioni di euro. Con sentenza del 14 ottobre 2022, l'High Court of Justice di Londra ha ritenuto che il Comune non avesse il potere di sottoscrivere ("capacity") contratti derivati speculativi che comportavano indebitamento. Di conseguenza, ha stabilito che l'Ente ha diritto alla restituzione dei differenziali versati alla Banca nella sola misura in cui eccedano gli esborsi a carico della stessa, affrontati per i derivati di copertura "back-to-back" (almeno sino a dicembre 2020, data in cui l'Ente ha contestato formalmente la validità dell'operazione). Nel caso di specie, l'applicazione di tale principio ridurrebbe significativamente l'obbligo restitutorio nei confronti del Comune.

Le parti hanno formalizzato i motivi di appello entro la scadenza prevista del 3 febbraio 2023.

In una successiva udienza del 6 febbraio 2023 è stata accolta la richiesta di rinviare all'esito dell'appello il momento della definizione dei rapporti di dare/avere tra le parti ("consequential hearing") per effetto della sentenza della High Court.

La Banca è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese legali richieste dal Comune nella misura del 70% di cui il 35%, pari a circa 2 milioni di sterline da versarsi entro il 20 febbraio.

Per quanto riguarda il secondo giudizio con il Comune di Venezia dinanzi al giudice italiano avente ad oggetto presunti inadempimenti derivanti dai contratti di mandato e di prestazione dei servizi di investimento, il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il giorno 22 marzo 2023, "rilevato che appare opportuno sentire le parti e avere chiarimenti stante la probabile definizione del giudizio svoltosi in U.K."

- Comune di Perugia: a fine 2020 il Comune di Perugia ha notificato una citazione in relazione a quattro contratti derivati stipulati nel 2006, chiedendo la restituzione delle somme versate, da quantificare in corso di causa. Il Tribunale ha ammesso una consulenza tecnica, rinviando all'udienza del 9 marzo 2023 per l'esame dell'elaborato peritale.

Con riguardo ai contratti stipulati con Controllate da Enti locali non sono stati promossi nuovi contenziosi, mentre sono intervenute n.2 sentenze relative ai seguenti procedimenti:

- Azienda Socio Sanitaria territoriale Valle Olona: il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 6 aprile 2022, ha dichiarato la nullità del contratto. In esecuzione della sentenza, la Banca ha provveduto al pagamento di 1,8 milioni ed ha presentato appello.
- Aler S.p.A.: con sentenza del 1° agosto 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la nullità del contratto stipulato con l'allora Banca OPI. Per effetto della condanna subita in primo grado, la Banca aveva provveduto al pagamento di 4,6 milioni. Sono in corso le valutazioni sull'opportunità di proporre ricorso per Cassazione.

Di seguito, si fornisce una sintesi dei contenziosi più rilevanti con Controllate da Enti locali:

- Terni Reti Sud S.r.l.: il contenzioso ha ad oggetto un contratto derivato, stipulato ad agosto 2007 da ex Banca delle Marche<sup>110</sup> con Terni Reti Sud S.r.l., con capitale sociale detenuto integralmente dal Comune di Terni. La controparte contesta la nullità del derivato per mancata comunicazione del MTM e degli scenari probabilistici e la violazione degli

<sup>110</sup> Si ricorda che tali contenziosi sono assistiti dalle garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca in relazione all'acquisizione delle Nuove Banche derivanti dalla risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

obblighi informativi, formulando una richiesta di 22 milioni. Il Tribunale ha disposto una CTU e rinviato la causa al 13 giugno 2023.

- EUR S.p.A.: nel mese di maggio 2021, è stato notificato un atto di citazione da parte della EUR S.p.A., partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Roma Capitale. La società ha convenuto in giudizio, oltre ad ISP, anche altri intermediari per derivati regolati da ISDA stipulati in relazione ad un finanziamento concesso in pool. All'udienza dell'8 novembre 2022, il Tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano sollevata dalle convenute ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie conclusionali. La quota di rischio in capo ad Intesa Sanpaolo è pari a 22 milioni.

Con riferimento al contenzioso con privati le vertenze sono in riduzione sia per quanto riguarda lo stock sia per quanto riguarda il flusso.

#### *Contenzioso relativo ai finanziamenti in CHF nei confronti della controllata croata Privredna Banka Zagreb Dd*

Come già evidenziato nei precedenti bilanci, Potrošač – Croatian Union of the Consumer Protection Association aveva avviato un'azione nei confronti della controllata Privredna Banka Zagreb ("PBZ") ed altre sette banche croate. Secondo l'attrice le banche convenute avrebbero posto in essere condotte scorrette attraverso l'asserito utilizzo di previsioni illegittime in materia di tasso di interesse, che poteva essere modificato unilateralmente dalla banca e denominando in franchi svizzeri (o indicizzando a tale valuta) i finanziamenti erogati senza asseritamente informare adeguatamente i consumatori dei rischi prima della sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento. Nel settembre 2019 la Corte Suprema croata, nell'ambito dell'azione collettiva avviata da Potrošač, ha respinto l'impugnazione proposta dalle banche convenute avverso la decisione della High Commercial Court del 2018 ed ha confermato l'orientamento delle corti inferiori secondo cui le banche, inserendo nei contratti di finanziamento clausole relative alla denominazione nella valuta svizzera (o indicizzazione alla medesima) illegittime e nulle, avrebbero leso gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori. La decisione della Corte Suprema è stata impugnata da PBZ davanti alla Corte Costituzionale, che all'inizio del 2021 ha respinto il ricorso. La controllata ha quindi presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, respinto nella parte finale del 2022. Sulla scorta della cennata azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svariati clienti hanno avviato cause individuali nei confronti di PBZ, nonostante la maggior parte di essi avesse liberamente accettato di convertire in euro i finanziamenti originariamente denominati in CHF (o indicizzati a tale valuta), con effetto retroattivo, in coerenza con l'Act on the Amendments to the Consumer Credit Act (Croatian Official Gazette 102/2015 "Legge di Conversione"). Nel marzo 2020 la Corte Suprema croata, nell'ambito di un procedimento denominato "model case" (un procedimento della Corte Suprema con effetti vincolanti per gli organi giurisdizionali di rango inferiore, avente l'obiettivo di uniformare l'indirizzo giurisprudenziale), ha stabilito che gli accordi di conversione conclusi tra le banche ed i consumatori finanziati, sulla base della Legge di Conversione croata del 2015, producono effetti giuridici e sono validi anche nel caso in cui le clausole dei contratti di finanziamento relative alla valuta svizzera o al tasso di interesse variabile fossero nulle. Nel maggio 2022 la Corte di Giustizia UE, nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale che coinvolgeva altro intermediario, ha stabilito che la Corte di Giustizia ha giurisdizione in relazione agli accordi di conversione conclusi sulla base della Legge di Conversione, in quanto successivi all'adesione della Croazia all'Unione Europea, e che la Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori non si applica ai menzionati accordi di conversione, il cui contenuto riproduce disposizioni del diritto nazionale.

Il 20 dicembre 2022 il Dipartimento Civile della Corte Suprema croata ha fornito l'interpretazione circa gli effetti giuridici degli accordi di conversione dei contratti di finanziamento da CHF ad EUR e sui diritti dei consumatori. In forza di tale interpretazione, un consumatore che ha stipulato un accordo di conversione ai sensi della citata Legge del 2015, ha diritto al pagamento degli interessi legali sugli importi pagati in eccesso che la banca ha conteggiato in sede di conversione del finanziamento, dalla data di ogni singolo versamento fino alla data della conversione stessa. Una volta che l'interpretazione giuridica sarà registrata dal Court Practice Records Department, sarà definitiva e vincolante per i tribunali di grado inferiore. Il numero delle nuove cause individuali avviate contro PBZ nel 2022 è risultato inferiore rispetto al dato relativo al 2021; alla fine del 2022 le cause pendenti erano alcune migliaia. Non si può escludere che in futuro possano essere avviate ulteriori cause nei confronti di PBZ in relazione a questo tipo di finanziamenti.

#### *Contenzioso nei confronti della controllata estera Banca Intesa Beograd (Serbia)*

Si segnalano i seguenti filoni di contenzioso seriale che hanno investito l'intero sistema bancario serbo.

##### 1) Processing fees

Contenzioso giudiziale riguardante le spese di istruttoria ("processing fees") applicate dalle banche al momento dell'erogazione di finanziamenti. I ricorrenti, persone fisiche e giuridiche, chiedono la restituzione di tali oneri ritenendoli non dovuti. Le prime contestazioni sono sorte nel 2017 e hanno registrato un significativo incremento di cause negli anni successivi, seppure per importi mediamente modesti. A fine 2022 Banca Intesa Beograd risultava convenuta in circa 18.600 cause valutate a rischio possibile o probabile (a fine 2021 erano circa 24.500); mentre le relative somme in linea capitale complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontavano a circa 1,3 milioni. La maggior parte dei Tribunali ha accolto le richieste della clientela sulla base di un'interpretazione della normativa avversata dalle banche. Nel settembre 2021 la Corte Suprema serba ha riconosciuto la legittimità di costi e commissioni applicati ai finanziamenti al momento della loro erogazione, purché indicati nell'offerta contrattuale. Nel corso del 2022 il flusso di nuove vertenze ha evidenziato una significativa riduzione rispetto al 2021 ed alcuni clienti hanno rinunciato a quelle già pendenti.

##### 2) NKOSK

Contenzioso giudiziale relativo a finanziamenti immobiliari assicurati attraverso la National Housing Loan Insurance Corporation (NKOSK), il cui premio è posto a carico dei finanziati. Questi ultimi ritengono che essendo la Banca a beneficiare dell'assicurazione, il relativo premio dovrebbe rimanere a carico della medesima. A fine 2022 Banca Intesa Beograd risultava convenuta in 1.100 cause valutate a rischio possibile o probabile (a fine 2021 erano circa 1.000); le relative somme in linea capitale complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontavano a circa 1,1 milioni. La maggior parte dei Tribunali ha accolto le richieste della clientela sulla base di un'interpretazione della normativa avversata dalle banche. Nel settembre 2021 la Corte Suprema Serba ha riconosciuto la legittimità dell'attribuzione del premio assicurativo a carico dei mutuatari, a condizione che l'obbligazione sia chiaramente descritta a questi ultimi in sede precontrattuale. Nel 2022 il flusso di nuove cause è cresciuto in misura limitata rispetto al 2021 ed alcuni clienti hanno rinunciato a quelle già pendenti.

*Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 in materia di contratti di credito ai consumatori – c.d. sentenza Lexitor*

L'articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori stabilisce che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore "ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Secondo la sentenza Lexitor, questa norma deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore; quindi, anche quelli relativi a prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto (c.d. costi upfront – ad esempio gli oneri di istruttoria o le commissioni agenziali).

L'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 è stato recepito in Italia con l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), secondo cui in caso di rimborso anticipato "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". In base a questa norma la Banca d'Italia, l'Arbitro Bancario Finanziario e la giurisprudenza hanno ritenuto che l'obbligo di restituzione riguardasse solo gli oneri che maturano nel corso del rapporto (c.d. costi recurring) e che siano stati corrisposti anticipatamente dal cliente al finanziatore: in caso di rimborso anticipato, tali oneri devono appunto essere restituiti per la parte non maturata; l'obbligo di restituzione non riguarda invece i costi upfront.

A seguito della sentenza Lexitor è sorta la questione se l'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato conformemente al principio da essa stabilito o se il nuovo principio richieda una modifica legislativa.

Secondo il principio comunitario dell'"interpretazione conforme", i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme del proprio ordinamento in modo da renderle coerenti con il dettato delle disposizioni europee. Tuttavia, se la norma nazionale ha un'interpretazione univoca, essa non può essere (re)interpretata dal giudice per allinearla alle diverse previsioni di una direttiva europea: i principi riconosciuti dallo stesso ordinamento dell'Unione escludono che al giudice nazionale possa essere richiesto di procedere ad una lettura *contra legem* delle norme dell'ordinamento interno. A questo proposito va rilevato che l'art. 125 sexies TUB era sempre stato interpretato nel senso che in ipotesi di rimborso anticipato l'obbligo di restituzione riguardasse solo i costi recurring, con esclusione quindi dei costi upfront.

La Banca d'Italia a seguito della sentenza Lexitor nel dicembre 2019 ha emanato "linee orientative" attuative del principio della Corte UE, nel senso che tutti i costi (compresi quindi quelli upfront) vadano inclusi fra gli oneri da restituire in caso di rimborso anticipato, sia per i nuovi rapporti sia per i rapporti in essere.

Intesa Sanpaolo ha deciso di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia, pur ritenendo fondate le suddette argomentazioni legali sulla non interpretabilità dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor. È stato quindi disposto un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri corrispondente ai maggiori oneri stimati derivanti dalla decisione di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia.

Dal 25 luglio 2021 è in vigore l'art. 11-octies, della legge 106/2021 con cui il legislatore ha modificato il comma 1 dell'art. 125 sexies TUB con l'intento di risolvere la situazione di incertezza determinata dalla sentenza Lexitor, con le seguenti previsioni:

- per la disciplina del credito immobiliare ai consumatori, l'eliminazione del rinvio all'art. 125 sexies TUB e l'inserimento di una previsione specifica per l'estinzione anticipata di tale tipologia di finanziamenti, limitando il rimborso ai soli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto;
- per la disciplina del credito al consumo, viene modificato il testo dell'art. 125 sexies TUB, in modo da recepire i principi della sentenza Lexitor, indicando però come criterio preferenziale per il calcolo del rimborso il criterio del costo ammortizzato;
- l'efficacia di tali disposizioni è limitata ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per i contratti sottoscritti in precedenza è espressamente previsto che continuino ad essere applicati la norma di legge e le disposizioni di Vigilanza previgenti.

La nuova norma non ha determinato significativi impatti per quanto riguarda i contratti di nuova stipula: per i prestiti personali, infatti, le clausole contrattuali sono già conformi alla stessa e per i prodotti di cessione del quinto le società del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno già adottato il modello contrattuale "tutto TAN", che non prevede, oltre agli interessi, l'applicazione di costi accessori a carico del cliente. Per quanto concerne i contratti di credito al consumo stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova norma, anche se estinti successivamente a tale data, il rimborso dei costi up front potrebbe essere limitato a quanto contrattualmente pattuito.

Il Collegio di Coordinamento ABF a cui è stata rimessa la questione del rimborso dei costi up front dopo l'entrata in vigore del c.d. "emendamento Lexitor" si è pronunciato il 15 ottobre 2021 con la decisione n. 21676 enunciando il seguente principio: in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11 octies, comma 2°, ultimo periodo D.L. 25 maggio 2021 n° 73, convertito in legge n° 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata in ragione dell'anticipata estinzione.

L'indirizzo espresso dal Collegio di Coordinamento ABF è stato seguito dai singoli collegi che hanno respinto le richieste di restituzione pro quota dei costi up front. Le decisioni non sono state sospese nemmeno dopo la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della novella legislativa di cui si dirà in seguito. Il 1° dicembre 2021 la Banca d'Italia ha, inoltre, comunicato agli intermediari che, a fronte delle modifiche apportate dalla L. 106/2021 all'art. 125 sexies TUB sono da ritenersi superate le proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019 con cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di credito al consumo, si chiedeva di determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore (recurring ed up front) ad esclusione delle imposte.

La giurisprudenza ordinaria si è divisa sull'applicazione della nuova norma. Diversi giudici hanno applicato la nuova disposizione respingendo la richiesta dell'attore di rimborso pro quota delle commissioni up front a seguito dell'estinzione anticipata. In un numero non irrilevante di casi, in particolare in controversie davanti ai Giudici di Pace, tuttavia, è stato riconosciuto al cliente il diritto al rimborso pro quota degli oneri up front, ritenendo con motivazioni diverse e discutibili, che debbano comunque applicarsi i principi Lexitor anche dopo l'entrata in vigore della novella legislativa. Tali pronunce di norma sono oggetto di impugnazione da parte della Banca.

Con sentenza nr. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha accolto la questione della legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino nel novembre 2021 in una causa promossa nei confronti di un intermediario specializzato in

cessione del quinto per la restituzione dei costi up front, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale la banca ha proceduto ad effettuare una prima stima del potenziale onere connesso agli effetti della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, effettuando un specifico accantonamento a fondo rischi ed oneri.

Il 9 febbraio 2023 a Corte di Giustizia Europea, nell'ambito di un procedimento originato da un rinvio pregiudiziale rinveniente dalla Corte Suprema austriaca, si è pronunciata in merito all'applicabilità del principio Lexitor al credito immobiliare ai consumatori. La Corte austriaca aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea se la direttiva 2014/17 relativa al credito immobiliare ai consumatori ostasse o meno a una normativa nazionale che prevedesse che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includesse soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa.

Secondo la Corte tale diritto alla riduzione non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato (quali le spese di istruttoria e di perizia).

Inoltre, nel 2021 la Commissione Europea ha avviato il procedimento per la revisione della direttiva comunitaria sul credito al consumo n. 2008/48, a valere sulla quale è stata pronunciata la sentenza Lexitor. A seguito della proposta legislativa inizialmente formulata dalla Commissione, è iniziata la fase di coinvolgimento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che nei mesi scorsi hanno definito le proprie posizioni con la pubblicazione delle rispettive proposte.

#### *Contenzioso tra Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e RB Holding S.p.A. e la famiglia Favaretto*

Nel maggio 2020 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha perfezionato un'operazione di investimento nella società RBM Assicurazioni Salute S.p.A., la principale compagnia assicurativa italiana nel ramo salute detenuta dalla società RB Holding S.p.A. riferibile alla famiglia del Dott. Roberto Favaretto, operazione che ha portato all'attuale controllo di Intesa Vita S.p.A. della società assicurativa, ora denominata Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.

Nello scorso maggio Intesa Sanpaolo Vita ha inviato alla socia di minoranza RB Holding S.p.A. una richiesta di indennizzo ai sensi e per gli effetti del contratto di investimento in relazione all'emergere di situazioni che hanno dato luogo (o potrebbero dar luogo) a passività quantificabili allo stato in oltre 129 milioni di euro e sostanzialmente riguardanti:

- l'incremento dell'onere dei sinistri concernenti la Polizza MètaSalute conseguente all'eliminazione delle pratiche commerciali scorrette oggetto di un procedimento avviato dall'AGCM,
- posizioni creditorie (per 'regolazioni di premio') iscritte all'attivo del bilancio al momento del closing ed interamente svalutate successivamente al closing a seguito della verificata inesigibilità dei crediti stessi,
- penali per ritardi relativi a pagamenti di sinistri relativi alla Polizza ASDEP – Assistenza Sanitaria Dipendenti Enti Pubblici.

RB Holding S.p.A. ha respinto ogni addebito e nella seconda decade di luglio, con la famiglia Favaretto, ha presentato una domanda alla Camera Arbitrale di Milano deducendo l'invalidità di alcune clausole del contratto di investimento e del patto parasociale del 2020 (tra cui quelle relative alle opzioni di acquisto e di vendita della partecipazione di minoranza e al patto di non concorrenza), inadempimenti di Intesa Sanpaolo Vita a impegni contrattuali (quale il patto di consultazione in relazione al rinnovo del contratto MètaSalute e alla cessazione del rapporto con il precedente AD), la violazione da parte di quest'ultima di regole di buona fede e correttezza, con una richiesta di risarcimento di danni per complessivi 423,5 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nel termine assegnato del 5 settembre 2022 ha depositato la risposta alla Camera Arbitrale, contestando integralmente le argomentazioni avversarie ed anzi formulando domanda riconvenzionale di pagamento di un importo complessivo pari a 129,4 milioni di euro, per violazione, da parte di RB Hold, di dichiarazioni e garanzie rilasciate e di impegni assunti con il contratto di investimento, nonché dell'obbligo di comportamento secondo correttezza e buona fede, integralmente richiamando le contestazioni illustrate nella richiesta di indennizzo del maggio scorso.

Le parti costituite, non avendo raggiunto l'accordo per la nomina del presidente del Tribunale Arbitrale, hanno avanzato richiesta congiunta al Consiglio Arbitrale affinché la nomina venga differita.

Ove consultazioni tra le parti portassero all'individuazione dell'interesse verso una composizione transattiva, la pendenza del contenzioso non impedisce la verifica della percorribilità di tale ipotesi.

#### *Contenzioso derivante dall'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA*

In via preliminare si ricorda quanto segue:

- a. in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo (Contratto di Cessione del 26 giugno 2017 e Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018) sono individuate due distinte categorie di contenziosi (riferibili anche alle partecipate delle ex Banche Venete incluse nella cessione):

a1 - il c.d. Contenzioso Progresso, incluso fra le passività dell'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, che ricomprende, salvo alcune importanti eccezioni (cfr. *infra sub a2*), i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017 e comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Contenzioso Escluso (cfr. punto successivo);

a2 - il c.d. Contenzioso Escluso, che resta a carico delle Banche in LCA e che riguarda, tra l'altro, le vertenze (anche se già pendenti il 26 giugno 2017) promosse da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati di una delle due ex Banche Venete (tra cui quelle derivanti dalle c.d. "operazioni baciate"), quelle connesse a crediti deteriorati, quelle relative a rapporti estinti alla data della cessione e tutte le controversie (quale che ne sia l'oggetto) sorte dopo la cessione e relative ad atti o fatti occorsi prima della stessa. Rientrano nel Contenzioso Escluso anche le vertenze riconducibili a tutte le categorie qui elencate (*sub a2*) promosse nei confronti di Banca Nuova e Banca Apulia (o di Intesa Sanpaolo quale incorporante delle stesse); con il Contenzioso Progresso sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo i relativi accantonamenti; in ogni caso, qualora gli accantonamenti trasferiti si rivelassero insufficienti, Intesa Sanpaolo ha diritto di essere indennizzata dalle Banche in LCA, ai termini previsti nel Contratto di Cessione del 26 giugno 2017;

- b. successivamente al 26 giugno 2017, sono state avviate o riassunte nei confronti di Intesa Sanpaolo alcune cause rientranti nel Contenzioso Escluso. Con riguardo a queste cause:
- Intesa Sanpaolo fa (e farà) valere in giudizio la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva; ciò, sia sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 99/2017 (art. 3) e dagli accordi stipulati con le Banche in LCA, sia in conformità alle prescrizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (Decisione C(2017) 4501 final e Allegato B del Contratto di Cessione del 26.6.2017), che vietano a Intesa Sanpaolo di farsi carico di qualunque "claim" relativo a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex Banche Venete;
  - in caso di condanna di Intesa Sanpaolo (e comunque per gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti da Intesa Sanpaolo in relazione al suo coinvolgimento in ogni Contenzioso Escluso), quest'ultima ha diritto di essere ristorata dalle Banche in LCA in base a quanto previsto dal Contratto di Cessione e dai successivi accordi. Le stesse Banche in LCA hanno contrattualmente riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al Contenzioso Escluso, tant'è che si sono costituite in vari giudizi avviati (o riassunti) nei confronti di Intesa Sanpaolo da azionisti e obbligazionisti convertibili e/o subordinati (o comunque rientranti nella categoria del Contenzioso Escluso), chiedendo di veder dichiarata la propria esclusiva legittimazione passiva e la conseguente estromissione di Intesa Sanpaolo da tali giudizi.

Tutti gli obblighi e responsabilità da indennizzo assunti dalle Banche in LCA a favore di Intesa Sanpaolo sono coperti da una garanzia pubblica ("Garanzia Indennizzi"), la cui emissione costituiva un presupposto essenziale del Contratto di Cessione; garanzia che è stata formalizzata in data 15 novembre 2022.

Intesa Sanpaolo ha inviato, nel tempo, alle due Banche Venete in LCA, in forza degli obblighi contrattuali assunti dalle stesse, alcune comunicazioni ("claim") contenenti richieste (o riserve di richiesta) di rimborso/indennizzo relativamente a danni già subiti o potenziali in relazione al Contenzioso Progresso e al Contenzioso Escluso, nonché in relazione alla violazione di dichiarazioni e garanzie relative a talune attività e passività trasferite a Intesa Sanpaolo.

Nelle more della formalizzazione della "Garanzia Indennizzi", Intesa Sanpaolo e le due Banche Venete in LCA hanno negoziato e sottoscritto, in data 14 ottobre 2022, un "Terzo Accordo" volto a disciplinare taluni aspetti esecutivi del Contratto di Cessione del 26 giugno 2017 (così come precedentemente avvenuto in occasione di due precedenti accordi ricognitivi sottoscritti nel corso del 2017 e del 2018) e, in tale occasione, Intesa Sanpaolo e le due Banche Venete in LCA:

- hanno previsto il prolungamento della durata dei contratti di finanziamento sullo sbilancio di cessione e sulla cessione dei crediti High Risk e le relative condizioni con allineamento delle garanzie;
- hanno precisato, sia con riferimento ai claim già inviati da Intesa Sanpaolo che per il futuro, alcuni aspetti relativi a tempi e modi nella gestione delle relative richieste di ristoro, oggetto di garanzia a favore di Intesa Sanpaolo in forza della Garanzia Indennizzi;
- hanno concordato alcune modalità di efficace gestione dei contenziosi in cui Intesa Sanpaolo venga coinvolta.

Con ordinanza del 20 luglio 2021, il Tribunale di Firenze, nell'ambito di un giudizio ascrivibile al Contenzioso Escluso promosso per c.d. *misselling* di azioni BPVI, nel quale è parte anche Intesa Sanpaolo (che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base del D.L. 99/2017 e del contratto di cessione), ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017.

Si tratta del primo caso di rimessione alla Corte costituzionale di questioni relative al D.L. 99/2017; finora, infatti, le numerose istanze di rimessione alla Corte costituzionale formulate dalle controparti nei giudizi relativi al Contenzioso Escluso erano sempre state respinte dai giudici, perché giudicate irrilevanti o manifestamente infondate.

Nel costituirsi in giudizio la Banca ha contestato il provvedimento di rimessione censurandone l'inammissibilità e l'infondatezza; ciò in considerazione della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato nell'ambito dell'operazione sulle Banche Venete, correttamente applicata dal legislatore nazionale, e dell'assenza di effetti discriminatori nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche venete. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e BPVI in LCA (nonché la Banca d'Italia, quale *amicus curiae*) si sono costituite nel giudizio concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La Corte, con la sentenza n. 225 depositata il 7 novembre 2022, in accoglimento delle difese di Intesa Sanpaolo, dell'Avvocatura dello Stato e di Banca Popolare di Vicenza in LCA, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale, prendendo anche posizione sulla infondatezza delle stesse in aderenza con le difese svolte da Intesa Sanpaolo.

Nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l'ipotesi di aggrigotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile, assumendo che l'esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei debiti, delle responsabilità e delle passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate – prevista dal D.L. 99/2017 – sarebbe inopponibile ai terzi, mentre si applicherebbe alla fattispecie l'art. 2560 C.C. e, pertanto, Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata in tali passività.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in quel giudizio oltre 3.800 parti civili titolari di azioni o obbligazioni subordinate di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è quindi costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento. A sua volta, Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso. Sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

A seguito del trasferimento degli atti alla Procura di Treviso, è stato disposto il rinvio a giudizio dell'ex Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, per i reati di aggrigotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto.

Il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile.

Analoga richiesta è stata respinta nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza.

#### **Contenzioso in materia di fidejussioni bancarie**

Questo filone di contenzioso deriva da una decisione della Corte di Cassazione del 2017, basata su un provvedimento del 2005 della Banca d'Italia relativo a uno schema di fideiussione sottoposte dall'ABI (concordato con le principali associazioni

dei consumatori). La Banca d'Italia aveva ritenuto che tre clausole di questo schema avrebbero potuto comportare effetti anticoncorrenziali se applicate in modo uniforme dalle banche.

La Cassazione, richiamando tale provvedimento, ha formulato il seguente nuovo principio di diritto: una volta accertata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale illecita e quindi nulla, l'illiceità investe anche le fideiussioni se costituiscono applicazione dell'intesa illecita, pure se rilasciate prima dell'accertamento dell'intesa stessa.

Nell'ambito di un giudizio recuperatorio gestito da Italfondiaro per conto della Banca, la questione relativa alle conseguenze del principio enunciato dalla Corte nel 2017 sulle singole fideiussioni rilasciate sulla base dello schema ABI è stata rimessa alle Sezioni Unite (SS.UU.).

In particolare, è stato chiesto di valutare:

- a. se la presenza delle clausole illecite nel contratto giustifichi la dichiarazione di nullità delle stesse o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione risarcitoria;
- b. in caso di nullità, quale sia la tipologia del vizio che la determini e a chi spetti la legittimazione a farlo valere;
- c. se sia ammissibile la nullità parziale della fideiussione;
- d. se, oltre a verificare la coincidenza delle clausole con quelle ritenute illecite, debba essere o meno indagata la volontà delle parti riguardo all'operazione e cioè se esse vi avrebbero comunque dato corso conoscendo l'illiceità delle stesse.

Il 30 dicembre 2021 le SS.UU. si sono pronunciate dichiarando la nullità parziale delle fideiussioni redatte su modello ABI in relazione alle clausole 2, 6 e 8.

Le SS.UU. hanno optato per una soluzione intermedia escludendo le altre due ipotizzabili: da una parte hanno escluso la piena validità della fideiussione, soluzione che avrebbe consentito esclusivamente il risarcimento del danno quale unico rimedio utilizzabile dal fideiussore (come suggerito nelle conclusioni del Procuratore Generale prima dell'udienza dello scorso 23 novembre); dall'altra hanno escluso che possa essere ritenuto nullo l'intero contratto fideiussorio.

A circa un anno dalla sentenza delle SS.UU. non si è registrato un aumento del contenzioso, che nel complesso risulta tuttora di dimensioni modeste.

#### *Abba' Andrea + 207*

Trattasi di controversia pendente avanti al Tribunale di Milano, sez. Imprese, avviata nel 2019 dal Signor Abbà e da n. 207 obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche<sup>111</sup>. Gli attori domandano la dichiarazione di nullità delle obbligazioni e il risarcimento del danno subito. La domanda è quantificata in 31 milioni circa.

La Banca si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in particolare deducendo l'esclusione delle obbligazioni in questione dal perimetro della cessione dall'Ente Ponte ad ex UBI Banca. Ex UBI Banca ha altresì eccepito la prescrizione delle domande attoree e il difetto di legittimazione delle controparti, le quali non essendo "primi prenditori" non sono, ex lege, legittimati a far valere il vizio genetico delle obbligazioni originarie. È stata infine evidenziata l'assenza dei motivi di nullità delle obbligazioni, nonché del nesso causale tra le condotte contestate alla Banca e il danno.

Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, è intervenuta nel procedimento aderendo alle tesi e conclusioni formulate da ex UBI Banca. La causa successivamente all'interruzione per il decesso di uno degli attori è stata riassunta; il Tribunale di Milano ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissato udienza al 28/3/2023.

#### *AC Costruzioni S.r.l.*

Giudizio promosso dalla AC Costruzioni S.r.l. (successivamente fallita) e Cava Aurelio (deceduto in corso di causa) volto ad ottenere la declaratoria della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Banca per la revoca degli affidamenti effettuata nel 1998 e la condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti all'intimata revoca, quantificati in complessivi 33 milioni circa.

Le domande avversarie sono state integralmente respinte sia dal Tribunale di Cosenza che dalla Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle ragioni formulate dalla Banca. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dagli eredi del Cava e dal fallimento della AC Costruzioni, con controricorso e ricorso incidentale.

Con ordinanza depositata a fine luglio 2022, la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi presentati dalle controparti con conseguente condanna alle spese in favore della Banca.

Il contenzioso risulta quindi definitivamente concluso senza esborsi.

#### *Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma)*

Davanti alla Procura della Repubblica di Roma pende un procedimento penale a carico di un ex manager di Banca Imi per concorso in truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma.

Il procedimento si riferisce alla complessa operazione di acquisto da parte dell'ente territoriale, tramite il Fondo Immobiliare Provincia di Roma (interamente partecipato dalla Provincia medesima), della nuova sede dell'EUR.

L'operazione immobiliare è stata finanziata per 232 milioni da Unicredit, BNL e Banca IMI (ciascuna per la quota di 1/3).

Al dipendente dell'ex Banca IMI viene contestato di aver indotto in errore – in concorso con tre manager delle altre due banche finanziatrici, sette manager della SGR gestore del Fondo della Provincia e due pubblici ufficiali – gli organi di controllo interni al Fondo e rappresentativi della Provincia, facendo ottenere alle banche finanziatrici un ingiusto profitto e cagionando di conseguenza all'ente pubblico un danno rilevante. In particolare, la Procura sostiene che le banche finanziatrici avrebbero sottoscritto con il Fondo Immobiliare un prestito a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle previste nel bando di gara indetto dall'ente pubblico per l'operazione.

Nel procedimento penale è indagata ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche Intesa Sanpaolo (quale incorporante di Banca IMI), insieme alle altre due banche finanziatrici e alla società di gestione del fondo immobiliare.

Con provvedimenti del 23 maggio 2022 e del 14 giugno 2022 la Procura della Repubblica di Roma ha disposto lo stralcio delle posizioni sia dell'ex manager di Banca IMI sia di ISP per chiederne l'archiviazione. Con decreto del 27 giugno 2022, divenuto definitivo a dicembre, la Procura ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della Banca. Ci si attende inoltre che venga formalizzata la richiesta di archiviazione anche nei confronti dell'ex manager di Banca IMI.

<sup>111</sup> Cfr. nota precedente.

#### *Contenzioso società esattoriali*

Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line e di ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi ad indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso con enti impositori, contribuenti e dipendenti nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

Nel complesso le pretese avanzate risultano pari a circa 74,9 milioni. Concluse le attività del tavolo tecnico di confronto con l'Agenzia delle Entrate Riscossione sulle reciproche pretese, sono ora in corso avanzate trattative per la definizione delle stesse.

#### *Energy S.r.l.*

La Energy S.r.l., società alla quale il Fallimento C.I.S.I. S.r.l. ha ceduto tutti i propri diritti nei confronti dei terzi, ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Intesa Sanpaolo domanda di vanificazione della revoca del finanziamento agevolato di circa 22 milioni concesso alla C.I.S.I. S.r.l. nel 1997 ai sensi della L. 488/92 e la condanna in solido del Ministero dello Sviluppo Economico, di Intesa Sanpaolo (quale concessionaria per l'istruttoria procedimentale) e di Vittoria Assicurazioni (garante del pagamento della seconda tranche del finanziamento) a risarcire i danni asseritamente subiti, quantificati complessivamente in circa 53 milioni. La società ha posto a fondamento della domanda l'esito favorevole di un procedimento penale originato da un esposto nei confronti della C.I.S.I. e del suo amministratore per gravi irregolarità ed inadempienze nell'esecuzione del piano industriale oggetto di finanziamento, procedimento che aveva indotto alla revoca della concessione di finanzia agevolata.

Intesa Sanpaolo si è costituita negando la fondatezza delle pretese avversarie, eccependo la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi ragione risarcitoria verso la Banca, l'infondatezza nel merito delle pretese e l'inidonea rappresentazione di un danno.

Avviato l'iter processuale e scambiate le memorie di rito senza svolgimento di istruttoria. In data 10 dicembre 2022 il Tribunale ha depositato la sentenza con cui ha respinto le domande di Energy, che il 10 gennaio 2023 ha notificato atto di appello.

#### *Engineering Service S.r.l.*

Nel 2015 Engineering Service S.r.l. ha promosso un giudizio civile nei confronti del MISE, di BPER ed ex UBI Banca, in relazione alla concessione di agevolazioni pubbliche all'imprenditoria. La parte attrice imputa alla nostra Banca (ed a BPER) ritardi nella gestione dell'istruttoria e delle erogazioni, ritardi che avrebbero determinato una crisi di liquidità dell'impresa e la conseguente perdita del contributo pubblico.

Nei confronti del nostro Istituto è stata formulata domanda di risarcimento danni per 28 milioni circa.

Le difese della Banca hanno sostenuto che i tempi dell'istruttoria sono dipesi da BPER, verso la quale è stata quindi svolta domanda di manleva.

A seguito della revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta la CTU, il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 novembre 2021, ha rigettato integralmente la domanda dell'attrice, condannandola alla rifusione delle spese legali nei confronti di tutte le parti convenute.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

#### *Fallimento G.I. & E.*

Nel novembre 2021, il Fallimento G.I. & E. S.p.A. ha promosso un'azione di risarcimento danni nei confronti di Intesa Sanpaolo (quale incorporante Banca dell'Adriatico) ed UBI (quale incorporante Banca Marche e Popolare di Ancora), invocandone la responsabilità per aver contribuito, in concorso con altri istituti bancari e con la condotta degli amministratori degli organi di controllo, all'artificiale mantenimento in vita della società ed all'aggravamento del suo dissesto.

Il danno asseritamente lamentato è stato quantificato da controparte in 22,5 milioni circa.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2022, il Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU richiesta dal Fallimento.

#### *Fallimento Isoldi Holding*

Il Fallimento Isoldi ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, ex UBI Banca (incorporante di Nuova Banca Etruria e di Centrobanca), Intesa Sanpaolo e altre 5 banche con atto di citazione del giugno 2020 invocando la loro responsabilità, in via solidale con l'organo amministrativo di Isoldi Holding, in relazione ad una serie di atti dissipativi che avrebbero contribuito alla artificiale sopravvivenza della società nel periodo giugno 2011 – giugno 2013, per effetto di una condotta che si sarebbe realizzata mediante la predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. fondato su atti illegittimi e di un accordo ad esso strumentale, che prevedeva l'erogazione di nuova finanzia, atti che avrebbero artificialmente procrastinato la crisi della società ed occultato l'irreversibilità del dissesto.

Il Fallimento Isoldi ha altresì formulato domanda, in via solidale, solo verso Intesa Sanpaolo (ante incorporazione UBI Banca) e MPS invocando la loro responsabilità, in concorso con l'Amministratore Unico di Isoldi Holding, per condotte asseritamente illecite connesse all'operazione di salvataggio della società Aedes della quale Isoldi Holding aveva interesse a rilevare la partecipazione di maggioranza.

Intesa Sanpaolo e l'ex UBI Banca si sono ritualmente costituite e il Tribunale adito, con ordinanza del 1° luglio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza. La controparte ha riassunto il giudizio riproponendo le medesime domande avanti al Tribunale di Torino; la Banca si è costituita per l'udienza fissata al 3 marzo 2022. All'udienza del 16 febbraio 2023 il giudice si è riservato di decidere sulle eccezioni preliminari. Il danno complessivamente lamentato dalla controparte non appare allo stato precisamente quantificabile tenuto conto anche delle differenti condotte censurate alle diverse banche.

#### *Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria*

Con atto di citazione del 23 dicembre 2022 la Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A. (ammessa alla Procedura "Marzano" con D.M. del 6 agosto 2018) ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna a titolo di risarcimento del danno per la somma di 389,3 milioni (ovvero alla diversa somma che risulterà nel corso del giudizio), oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese.

La pretesa è svolta, in via solidale, nei confronti di Intesa Sanpaolo (anche quale incorporante di Medio Credito Italiano, Banca IMI, UBI Banca nonché "quale acquirente dell'azienda" di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza), dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di Condotte e di altre numerose banche e società di factor.

La pretesa si fonda su asseriti comportamenti posti in essere a vario titolo dai convenuti ritenuti fonte di pregiudizio al patrimonio della società e per la massa dei creditori; in particolare, nei confronti delle banche e società di factor, viene ipotizzata una loro responsabilità per aver concesso e/o mantenuto abusivamente credito in favore di Condotte contribuendo così alla prosecuzione in perdita della sua attività, con aggravamento del dissesto.

La prima udienza è fissata a settembre 2023.

Allo stato non è possibile effettuare una stima del rischio imputabile ad Intesa Sanpaolo anche tenuto conto delle differenti condotte imputate ai numerosi convenuti.

L'Amministrazione Straordinaria ha inoltre promosso nei confronti di Intesa Sanpaolo tre giudizi di revocatoria fallimentare dinanzi al Tribunale di Roma, con richiesta di restituzione di somme per circa 16 milioni.

#### *Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro*

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 2018 ha promosso azione risarcitoria nei confronti di ex UBI Banca (in qualità di ente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.<sup>112</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca della Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel Prospetto Informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Tali titoli hanno registrato negli anni successivi una marcata riduzione della loro quotazione di mercato, determinando una perdita quantificata in 52 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche. Il Tribunale, rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 13 luglio 2021. Precisate le conclusioni, le parti hanno depositato le memorie conclusionali: causa in attesa di sentenza.

#### *Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi*

A gennaio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.<sup>113</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca delle Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel Prospetto Informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli si è successivamente azzerato determinando una perdita quantificata in 25 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ex UBI Banca, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche.

Con sentenza resa in data 18 marzo 2020 il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca, rigettando le domande formulate. Nel giudizio di impugnazione proposto dalla Fondazione dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata rinviata al 9 maggio 2023.

#### *Gruppo Alitalia: Azioni revocatorie*

Nell'agosto 2011, società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria – e precisamente Alitalia Linee Aeree, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Alitalia Express – hanno promosso nei confronti della Banca, davanti al Tribunale di Roma, cinque giudizi di revocatoria fallimentare (di cui uno contro la ex Cassa di Risparmio di Firenze) con richiesta di restituzione di complessivi 44,6 milioni.

Con la costituzione in giudizio, è stata opposta una linea difensiva basata principalmente sulla nullità delle azioni per indeterminatezza delle domande, sulla esclusione del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del Gruppo Alitalia (oggetto prima del piano Air France e poi del successivo salvataggio pilotato dal Governo italiano), nonché sulla non revocabilità delle partite in accredito, considerata la peculiarità delle movimentazioni di conto.

Falliti i primi tentativi di raggiungere un accordo transattivo, a marzo 2016 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di Alitalia Servizi, condannando la Banca alla restituzione di circa 17 milioni, oltre accessori.

Oltre che censurabile nel merito, la pronuncia risulta essere stata emessa prima del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali, per cui, nell'atto di appello successivamente proposto, è stata sollevata in via pregiudiziale eccezione di nullità della sentenza, unitamente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, quest'ultima accolta con provvedimento del 15 luglio 2016 della Corte di Appello. Le cause Alitalia Linee Aeree ed Alitalia Express sono invece state vinte in prima istanza. Le procedure hanno promosso appello, che per Alitalia Express si è già concluso favorevolmente, con successiva impugnativa in Cassazione da parte della Procedura.

Per Alitalia Airport, pure vinta in prima istanza, la sentenza favorevole è passata in giudicato.

<sup>112</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>113</sup> Cfr. nota precedente.

Anche la causa promossa contro la ex Cassa di Risparmio di Firenze si è conclusa favorevolmente nei primi due gradi di giudizio, con impugnativa in Cassazione ad opera della controparte.

Tutto il predetto contenzioso, dopo lunghe trattative nel frattempo riprese, è stato definito nel novembre del 2022 riconoscendo alla controparte la somma di 12,8 milioni.

#### *Gruppo Elifani*

Causa promossa nel 2009 da Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 S.r.l. (ora incorporata in Enselfin, che si è costituita in sua sostituzione), San Paolo Edilizia S.r.l., Hotel Cristallo S.r.l. e dal socio garante Mario Elifani per ottenere il risarcimento dei danni subiti per asserita condotta illegittima della Banca, per avere la stessa richiesto garanzie sproporzionate rispetto al credito concesso, escusso garanzie pignoratorie, applicato interessi usurari su mutui ed effettuato erronee segnalazioni in Centrale Rischi.

L'importo inizialmente preteso ammontava a circa 116 milioni e la controversia ha come presupposto le medesime circostanze in massima parte già lamentate nei giudizi in tema di anatocismo e interessi ultralegali promosse dalle suddette società nel 2004 e definite transattivamente a inizio 2014. Il giudizio ha avuto esito favorevole per la Banca sia in primo che in secondo grado.

Con ordinanza del 27 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso delle controparti, con rinvio. Le controparti hanno riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Milano quantificando la domanda in complessivi 100 milioni circa.

Con sentenza del giugno 2022 la Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, ha rigettato le domande svolte dagli attori, condannandoli alle spese e anche questa sentenza è stata nuovamente impugnata in Cassazione dalle controparti con ricorso notificato il 30 novembre 2022.

#### *Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in liquidazione e fallimento ("MBFG")*

Il Fallimento Mariella Burani Fashion Group S.p.A. nel gennaio del 2018 ha convenuto in giudizio gli ex amministratori e sindaci, le società di revisione e ex UBI Banca (quale incorporante di Centrobanca), chiedendo la condanna al risarcimento di pretesi danni subiti per effetto di plurimi atti di mala gestio della società in bonis.

Secondo la prospettazione attorea, Centrobanca, confluita in ex UBI Banca, avrebbe sostenuto finanziariamente nel 2008 la controllante della società fallita (Mariella Burani Holding S.p.A.) in una operazione sulla controllata, nonostante i segnali di insolvenza di quest'ultima già manifestatisi a decorrere da settembre 2007, cagionando un danno quantificato in 92 milioni circa.

La Banca ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Fallimento in quanto il finanziamento oggetto di contestazione era stato erogato a favore della controllante di Mariella Burani Fashion Group S.p.A.; inoltre l'asserito danno di cui il Fallimento chiede il risarcimento sarebbe stato in realtà subito dai creditori della società (e non dalla procedura).

Per quanto riguarda il merito delle contestazioni, la Banca ha evidenziato la correttezza del proprio operato nonché l'esclusiva responsabilità della società in bonis, alla quale è imputabile in via esclusiva la redazione di bilanci falsi, la diffusione di false informazioni e la continuazione dell'attività sociale in una asserita situazione di insolvenza.

Il giudizio si trova in fase istruttoria.

#### *Fallimento Sim*

Con atto di citazione notificato nel mese di ottobre 2022, il Fallimento SIM S.p.A. ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (unitamente ad altri 7 istituti di credito) avanti il Tribunale di Catania, con prima udienza in data 31 marzo 2023.

Trattasi di azione risarcitoria promossa per danni asseritamente subiti dalla società e dai creditori in ragione di comportamenti delle banche qualificati dalla controparte come "antigiuridici", che avrebbero determinato un'abusiva concessione di credito.

La pretesa risarcitoria è stata quantificata in 47 milioni circa, con richiesta di condanna in solido tra le banche convenute.

#### *Offerta di diamanti*

Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo. Con tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto "bene rifugio" in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività di segnalazione si è svolta prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno.

Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8.000, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso, consistenti – in sintesi – nell'aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo – prospettato come quotazione – e dell'andamento del mercato. L'Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all'iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l'Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell'AGCM, la Banca ha corrisposto l'importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione. Con riferimento al suddetto ricorso, in data 16 novembre 2022 il TAR ha confermato il provvedimento sanzionatorio e la Banca presenterà appello avanti il Consiglio di Stato.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l'accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l'attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell'originario costo sostenuto per l'acquisto dei preziosi ed il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non sono soddisfatte da DPI;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l'altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Nel 2022 sono pervenute 34 richieste per circa 0,5 milioni. A fine anno le richieste di riacquisto complessivamente pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 6.854 per un controvalore complessivo di 116,3 milioni. La valutazione dei diamanti riacquistati viene effettuata prendendo in considerazione i valori espressi dall'indice IDEX Diamond Retail Benchmark, una delle principali piattaforme di trading on line utilizzato nelle principali piazze da più di 7.000 operatori.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Nell'ottobre 2019 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini dal quale emerge che sono indagati due gestori della Banca per l'ipotesi di truffa aggravata (in concorso con altri soggetti da individuare) ed è in corso l'identificazione di altri esponenti per l'ipotesi di autoriciclaggio, mentre ad ISP viene contestato l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 in relazione a quest'ultimo reato presupposto.

In relazione a quest'ultima contestazione, nel mese di luglio 2021 si è tenuta l'udienza nell'ambito della quale il GIP ha accolto l'istanza di patteggiamento – presentata da Intesa Sanpaolo al solo fine di evitare il protrarsi della pendenza giudiziaria e sulla quale la Procura aveva espresso parere favorevole – pronunciando una sentenza che ha disposto l'applicazione della sola sanzione pecuniaria per un importo pari a 100 mila euro e la confisca delle sole somme costituenti il profitto del reato di autoriciclaggio, quantificate in 61 mila euro.

A seguito del parziale trasferimento del procedimento, per motivi di competenza territoriale, davanti al Tribunale di Roma, nell'agosto 2022 è stata notificata la revoca del sequestro preventivo disposto nel febbraio 2019 avente ad oggetto il profitto del presunto reato di truffa, con restituzione integrale alla Banca della somma di 11,1 milioni. Definita la posizione della Banca, ci si attende che la Procura di Milano richieda l'archiviazione nei confronti dei due gestori indagati.

#### *Private banker (Sanpaolo Invest SIM, incorporata nella controllante Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking)*

Una verifica ispettiva effettuata dall'Audit ha fatto emergere gravi irregolarità da parte di un private banker dell'ex Sanpaolo Invest SIM. Le verifiche svolte hanno accertato gravi irregolarità ai danni di diversi clienti, quali distrazioni di fondi e rendicontazioni riportanti importi incrementali non veritieri.

In data 28 giugno 2019 la Società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il private banker ed ha provveduto a comunicare i fatti emersi all'Autorità Giudiziaria ed all'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari che ha dapprima sospeso e poi radiato a dicembre 2019 il private banker dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

A seguito dell'illecito, la società ha ricevuto complessivamente 278 richieste risarcitorie (comprendenti reclami, mediazioni e cause), per un importo di circa 62,9 milioni, per lo più fondate su asserite distrazioni di denaro, perdite derivanti da operatività disconosciuta in strumenti finanziari, false rendicontazioni e addebito di commissioni relative al servizio di consulenza.

Ad oggi pendono 55 richieste, per un valore attuale di circa 25,5 milioni, a seguito della definizione di 223 posizioni.

Dai clienti indebitamente accreditati è stato recuperato l'importo complessivo di 6,4 milioni (già restituito ai clienti danneggiati) e ad oggi pendono sequestri per 42 milioni.

A carico del private banker, è stato disposto un sequestro conservativo, pari a quanto rinvenuto su conti e depositi accesi presso istituti di credito e sulla posizione previdenziale risultante presso Enasarco. Nella conseguente causa di merito l'ex private banker ha formulato domanda riconvenzionale per complessivi 0,6 milioni, a titolo di mancata corresponsione delle indennità di risoluzione del rapporto.

È stato inoltre avviato un ulteriore giudizio nei confronti dell'ex private banker per il recupero dei crediti derivanti dal recesso dal contratto di agenzia, per complessivi 1,6 milioni, oltre interessi a titolo di indennità di mancato preavviso, di penale relativa ad un contratto di finanziamento e di restituzione di anticipi di bonus.

A fronte dei rischi connessi al predetto illecito, sono stati effettuati accantonamenti, per lo più a fronte dei danni accertati relativamente alle richieste risarcitorie e alle cause pendenti.

I predetti accantonamenti non tengono conto della copertura prevista dall'apposita polizza assicurativa in forza della quale la Compagnia ha già riconosciuto un primo anticipo di 744 mila euro.

#### *Reyl & Cie (Svizzera) - Procedimento ex D. Lgs. 231/2001 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano*

La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001 nei confronti di Reyl & Cie (società svizzera controllata da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking) per il reato presupposto di riciclaggio, asseritamente commesso da un suo ex dipendente (licenziato nel 2020) ed ha ordinato il sequestro di valori di proprietà della stessa Reyl per circa 1,1 milioni di euro. Il procedimento vede coinvolta altresì la banca svizzera Cramer & Cie. Né Fideuram ISPPB né ISP risultano attualmente coinvolte nel procedimento. I fatti contestati si riferiscono ad eventi intervenuti nel 2018, prima dell'ingresso di Reyl & Cie nel Gruppo Intesa Sanpaolo, avvenuto nel maggio 2021. In base all'accusa, l'ex dipendente, insieme al fratello dipendente di Banca Cramer & CIE e a un consulente esterno, avrebbe messo in atto pratiche volte a favorire l'evasione fiscale da parte di clienti italiani attraverso il trasferimento di conti dalla Svizzera a filiali site presso le Bahamas al fine di consentire ai clienti medesimi di prelevare disponibilità di denaro da tali conti senza possibilità di tracciamento da parte delle Autorità italiane. In relazione al provvedimento notificato dall'Autorità Giudiziaria svizzera è attualmente in corso di predisposizione l'atto di impugnazione, il cui deposito sarà tuttavia oggetto di separata valutazione prima della sua formalizzazione. Con riferimento invece al procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001 pendente in Italia si sta valutando la possibilità di formulare un'istanza di riduzione dell'importo dello stesso. Dall'esame della documentazione processuale emergono infatti elementi che fanno ritenere ragionevole l'accoglimento di una tale istanza. Nei confronti di

Reyl & Cie non è stata formulata una richiesta di interdizione allo svolgimento dell'operatività in Italia anche se le indagini sono tuttora pendenti e non è ancora possibile accedere ai relativi atti.

#### *Tirrenia di Navigazione in A.S.: Azioni revocatorie*

A luglio 2013 Tirrenia di Navigazione in A.S. ha promosso avanti al Tribunale di Roma due revocatorie fallimentari contro la ex Cassa di Risparmio di Venezia per 2,7 milioni e contro l'ex Banco di Napoli per 33,8 milioni.

La causa contro l'ex CR Venezia pende ora in appello, proposto dalla Banca, dopo la decisione del 2016 di condanna al pagamento di 2,8 milioni.

Anche la causa contro l'ex Banco di Napoli pende in appello a fronte della condanna al pagamento di 14,5 milioni circa oltre accessori, pronunciata dal Tribunale nel 2021. Tale condanna non è stata sospesa e la Banca, nell'ottobre 2022, ha provveduto al pagamento di 15,2 milioni, con riserva di ripetizione all'esito del gravame.

A fronte dell'appello proposto dalla Banca, la controparte si è costituita avanzando appello incidentale relativo alla pretesa di restituzione dell'importo di 28 milioni derivante da un'operazione di rettifica di valuta, pretesa già rigettata in primo grado e che si reputa sarà respinta anche in appello.

#### *Vertenza Selarl Bruno Raulet (già Dargent Tirmant Raulet)*

Si tratta di una causa promossa in Francia nel 2001 dal fallimento dell'imprenditore immobiliare Philippe Vincent, che ha chiesto alla Banca un risarcimento di 56,6 milioni per l'asserito "sostegno finanziario abusivo" che sarebbe stato concesso all'imprenditore. La pretesa del fallimento è sempre stata rigettata nei vari gradi di giudizio intercorsi durante 17 anni, fino alla sentenza della Corte di Colmar del maggio 2018 che ha condannato la Banca al risarcimento di circa 23 milioni. La sentenza di Colmar è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione francese, che nel gennaio 2020 ha annullato e cassato con rinvio alla Corte di Appello di Metz la decisione della Corte di Appello di Colmar. In conseguenza di ciò, nel primo trimestre del 2020 la Banca ha ottenuto la restituzione dei circa 23 milioni pagati a seguito della sentenza della Corte di appello di Colmar del 2018. Alla fine di luglio 2020 il curatore fallimentare ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Metz, chiedendo il pagamento di 55,6 milioni (pari all'intero passivo fallimentare, dedotto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile il cui acquisto venne finanziato dalla Banca); la Banca si è costituita ed ha contestato le pretese avversarie. Con sentenza resa il 27 luglio 2021 la Corte d'Appello di Metz ha accolto parzialmente la domanda della curatela, condannando la Banca al pagamento di circa 20 milioni, oltre a spese legali dei diversi gradi di giudizio (e così complessivamente 20,6 milioni). La Corte ha quantificato il danno patito dalla massa fallimentare in misura pari al finanziamento accordato dalla Banca, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene posto a garanzia. A dicembre 2021 la Banca ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione francese. In parallelo, la curatela ha impugnato autonomamente la decisione della Corte di Appello, insistendo per la condanna della Banca al pagamento dell'intero passivo fallimentare. A novembre 2021 si è proceduto al pagamento a favore della curatela dell'importo oggetto di condanna; le somme sono state temporaneamente depositate presso la CARPA (Cassa dell'Ordine degli Avvocati), indisponibili sino alla pronuncia della Corte di Cassazione. In data 4 ottobre 2022 si è tenuta udienza di discussione. Alla fine dello scorso mese di novembre la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dalla Banca e dalla curatela. La sentenza della Corte di Appello di Metz è diventata pertanto definitiva. Le somme già versate dalla Banca a seguito di tale decisione sono state pertanto rese disponibili alla curatela.

#### *Causa promossa nei confronti di due società controllate ungheresi di Intesa Sanpaolo*

La causa è connessa ad un contratto di locazione risolto da una delle società controllate nel 2010. Nel corso del 2011 il conduttore ha promosso giudizio in sede civile e nel corso del 2021 ha integrato la pretesa iniziale, formulando nuove domande ed elevando – conseguentemente – l'ammontare complessivo delle pretese a circa 31 milioni di euro.

A luglio 2022 il Tribunale ha rigettato tutte le pretese della società attrice, ritenendo quest'ultima carente della legittimazione ad agire. Contro tale decisione la controparte ha presentato appello.

Nel mese di dicembre 2022 la Corte di Appello ha parzialmente accolto l'impugnazione di controparte, condannando una delle due società convenute al pagamento di circa 9,5 milioni di euro. La controllata ha presentato ricorso davanti alla Corte Suprema che ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.

Le società controllate di Intesa Sanpaolo si erano attivate nel 2012 per il riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del conduttore in virtù di canoni di locazione non saldati. Tale procedimento è tuttora in corso.

#### *Contenzioso del lavoro*

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2022, come già al 31 dicembre 2021, non risultavano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

#### *Attività potenziali*

Quanto alle attività potenziali ed in particolare al contenzioso IMI/SIR si ricorda che a seguito della sentenza passata in giudicato con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice Metta corrotto (e dei correi Rovelli, Acampora, Pacifico e Previti), i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al giudice civile. Intesa Sanpaolo aveva quindi promosso una causa presso il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dei suddetti responsabili al risarcimento del danno.

Con sentenza del maggio 2015, il Tribunale di Roma ha provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo e a condannare Acampora e Metta – nonché in solido con quest'ultimo (ai sensi della Legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo e al ristoro delle spese legali. L'importo della condanna teneva conto di quanto ricevuto dalla Banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

La Corte d'Appello di Roma nel luglio 2016 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di 130 milioni oltre accessori e spese, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni a giugno 2018. Per effetto di questa decisione, a dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva accreditato a favore di Intesa Sanpaolo la somma di 131.173.551,58 euro (corrispondenti ai 130 milioni di cui all'ordinanza, oltre ad interessi legali e

spese liquidate). Onde evitare contestazioni, si era proceduto a richiedere ed incassare solo l'importo esatto del dispositivo stesso, senza operare il c.d. "gross-up". Il 16 aprile 2020 è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha sostanzialmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale, pur riducendo l'importo del danno non patrimoniale all'importo di 8 milioni (rispetto ai 77 milioni che erano stati quantificati dal giudice di primo grado), e ha stabilito una condanna di 108 milioni, da ritenersi sempre al netto del prelievo fiscale, oltre ad interessi legali e spese.

Nel secondo trimestre 2020 è stato depositato dalla Banca ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nella pronuncia in relazione al calcolo del danno liquidato; la Corte d'Appello con provvedimento depositato il 7 dicembre 2020 ha rigettato il ricorso presentato dalla Banca. La Banca nel maggio 2021 ha notificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma il 16 aprile 2020. Il ricorso contiene due motivi principali:

- a) la riduzione a 8 milioni del danno non patrimoniale operata dalla Corte d'Appello, a fronte dei 77 milioni riconosciuti dalla sentenza di primo grado, risulta arbitraria e non supportata da un solido ragionamento logico-giuridico;
- b) anche accettando la riduzione sub a), la Corte nel rideterminare l'importo del danno complessivo ha commesso un errore di calcolo. Tale profilo era già oggetto dell'istanza di correzione materiale depositata nel 2020, rigettata dalla Corte in quanto ritenuto da quest'ultima un tema rimediabile mediante impugnazione.

Il 10 gennaio 2023 si è tenuta l'udienza di discussione avanti alla Corte di Cassazione. La Corte, dopo aver ascoltato le conclusioni delle parti e la relazione del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa a decisione.

## CONTENZIOSO FISCALE

A livello di Gruppo, a fine 2022 il valore complessivo delle pretese per contenziosi fiscali (imposta, sanzioni e interessi) è di 219 milioni, in lieve aumento rispetto ai 215 milioni del 31 dicembre 2021.

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (70 milioni nel 2022 rispetto ai 76 milioni del 2021).

Per la Capogruppo sono pendenti 473 pratiche di contenzioso (628 pratiche al 31 dicembre 2021), per un valore complessivo della pretesa (imposta, sanzioni e interessi) di 126 milioni (135 milioni al 31 dicembre 2021), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi al 31 dicembre 2022 sono stati quantificati in 57 milioni (57 milioni anche al 31 dicembre 2021).

Rispetto al 31 dicembre 2021, per Capogruppo i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative delle pretese sono rappresentati:

- in aumento (circa 13,5 milioni), da: i) nuove contestazioni per 1,4 milioni relative ad IMU su immobili non reimpossessati da contratti di leasing risolti (1 milione) e a reddito (0,4 milioni), al netto delle posizioni sorte e definite nell'anno (per un'analisi dettagliata dei contenziosi in argomento si rinvia al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021); ii) accertamento per imposta di registro su cessione di ramo d'azienda (1,8 milioni); iii) avviso per imposta di registro su sentenza accertativa di un credito fallimentare (0,6 milioni); iv) avviso di accertamento in materia di IVA leasing nautico anno d'imposta 2016 (per 1,5 milioni); v) adeguamento del valore della contestazione ex Sudameris per 6,3 milioni dovuto all'apprezzamento della valuta brasiliana sull'euro; vi) avvisi per imposta di registro su causali varie (0,6 milioni); vii) interessi maturati sul contenzioso in essere per circa 1 milione;
- in diminuzione (circa 22,8 milioni) da: i) chiusure di contenziosi in materia di imposta di registro per 11,8 milioni riferibili principalmente ad operazioni di scorporo d'azienda (tra le quali: pratica c.d. Manzoni/Melville per 8,3 milioni, pratica per riquilibrata cessione ramo d'azienda Banca di Trento e Bolzano/Intesa Sanpaolo per 1,2 milioni e pratica per rettifica valore cessione di ramo d'azienda Credito Piemontese/Intesa Sanpaolo per 1,6 milioni); ii) chiusure di contenziosi per IMU su immobili da contratti di leasing sia in seguito a definizione che ad annullamento da parte dei Comuni per 4,4 milioni; iii) 6,6 milioni per contenziosi di diversa natura, tra i quali l'annullamento parziale in autotutela della contestazione IVA per leasing nautico per 1,6 milioni relativa all'anno d'imposta 2014, nonché la definizione di contestazioni in materia di IRES e IRAP per 2 milioni.

Sempre rispetto al 31 dicembre 2021, per la Capogruppo le principali variazioni degli accantonamenti (rimasti sostanzialmente invariati) sono collegate:

- in aumento (circa 7 milioni): i) all'adeguamento di 1,2 milioni per la contestazione ex Sudameris relativa alle componenti capitale e sanzioni (valutate maggiormente a rischio), dovuto all'apprezzamento della valuta brasiliana sull'euro; ii) a contestazioni in materia di IMU (1 milione), ancora pendenti a fine anno; iii) al maggior accantonamento sulla contestazione IVA 2016 per leasing nautico per 1,5 milioni; iv) alla sanzione e relativi aggi (2 milioni) compresi in una cartella di pagamento di complessivi 10 milioni per sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione collegata alla controversia in tema di imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da ISP a State Street Bank (il giudizio sull'avviso di liquidazione per l'imposta di registro connesso a tale operazione è tuttora in corso); v) per maggiori accantonamenti pari a 1,3 milioni su varie pratiche nuove o già in essere (di cui 0,8 milioni per contenziosi in materia di imposta di registro);
- in diminuzione (circa 6,8 milioni): i) alla favorevole chiusura del contenzioso in materia di imposta di registro riferibile al conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione da Banca di Trento e Bolzano a ISP (1,1 milioni); ii) al rilascio, relativo alla chiusura del Processo Verbale di Costatazione per l'anno 2016 per 1,3 milioni, a seguito della contestuale notifica del relativo avviso di accertamento in materia di IVA leasing nautico. Le movimentazioni in aumento e diminuzione su questa posizione derivano dalla puntuale rilevazione della passività inizialmente stimata in base alle risultanze della verifica su 2014 e 2015; iii) alle contestazioni IMU per 3,3 milioni per effetto della definizione di controversie IMU su immobili non reimpossessati da contratti di leasing risolti, sorte in anni precedenti; iv) 1 milione per contenziosi di diversa natura, principalmente in materia di IRES ed IRAP.

Nel corso dell'anno le controversie definite (c.d. rilievi chiusi) sono state 340 per un contestato totale di 24,7 milioni, inclusi i rilievi sorti e definiti nell'anno, con un esborso di 3,6 milioni riferibile principalmente alle contestazioni IMU (2,5 milioni).

Per le partecipate italiane il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2022 ammonta a complessivi 85 milioni (71 milioni al 31 dicembre 2021), fronteggiati da accantonamenti specifici per 9 milioni (11 milioni nel bilancio 2021).

Rispetto al 31 dicembre 2021, i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative dell'ammontare complessivo delle pretese (+14 milioni) sono i seguenti:

- +16 milioni di nuove controversie riferibili principalmente a: Intesa Sanpaolo Private Banking (10,4 milioni); Cargeas Assicurazioni (4,6 milioni); Provis e altre controversie minori (1 milione);
- -2 milioni di controversie chiuse riferite a Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram ISPPB, Siref e UBI Leasing.

La diminuzione dell'accantonamento rispetto al 31 dicembre 2021, pari a 2 milioni, è principalmente riferita a:

- +1,2 milioni di accantonamento sulle nuove controversie sorte;
- -1,5 milioni per effetto dell'incorporazione di UBI Leasing;
- -1 milione con riferimento alle pratiche chiuse precedentemente cautelate.

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere sono di ammontare pari a 8 milioni (9 milioni a fine 2021) fronteggiate da accantonamenti per 4 milioni (8 milioni nel 2021).

Le variazioni del contestato e del fondo rischi sono principalmente dovute alla definizione di talune controversie di Intesa Sanpaolo Bank Albania e di Bank of Alexandria e, con riferimento al solo contestato, dalle sanzioni irrogate ad UBI Trustee.

Nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni sulle controversie attualmente in essere più rilevanti e su taluni inviti a comparire relativi a controllate italiane notificati a dicembre 2022.

### Capogruppo

#### *Contenziosi in materia di imposta di registro, per un petitum complessivo di 38 milioni, su riqualificazione di operazioni di conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni in cessione di azienda e conseguente accertamento di maggior valore dell'azienda*

Si tratta di contenziosi aventi ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riqualificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali e sul conseguente accertamento di maggior valore del ramo. Tali contenziosi non sono stati definiti con la c.d. pace fiscale, ex articolo 6 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), perché la Banca aveva già provveduto al versamento dell'intero ammontare accertato e per effetto della definizione non avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, oppure perché vi erano fondate prospettive di esito favorevole dei giudizi pendenti in Cassazione.

#### *Contenzioso in tema di IMU su immobili non reimpossessati a seguito della risoluzione dei relativi contratti di leasing*

Il contenzioso ha ad oggetto l'individuazione della soggettività passiva dell'IMU con riferimento ad immobili di proprietà delle società di leasing o banche concessi in locazione finanziaria a terzi, il cui contratto di leasing è stato risolto anticipatamente per inadempimento del locatario ovvero si è sciolto per effetto di procedure concorsuali coinvolgenti il locatario stesso, senza che quest'ultimo abbia però provveduto alla riconsegna del bene al locatore. Su tale questione è sorto negli anni un contenzioso fiscale (che ha riguardato anche la ex Mediocredito Italiano e la Provis) riguardante la riconducibilità della soggettività passiva IMU (ancora) in capo all'utilizzatore ovvero (già) alla società di leasing/banca nel lasso temporale intercorrente tra la data di risoluzione (o scioglimento) del contratto di leasing e la data di materiale riconsegna del bene al locatore. Nel 2020 si è affermata la tesi della soggettività IMU delle società di leasing/banche dalla data di risoluzione giuridica del contratto, indipendentemente dal reimpossessamento del bene. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU e, in data 18 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la circolare nr. 1/DF, a commento delle modifiche, ha fornito precise indicazioni sulla soggettività passiva della nuova IMU con riferimento alla data della risoluzione del contratto di leasing, in linea con la giurisprudenza prevalente. In considerazione di ciò, la Banca ha deciso di procedere, a partire dal 2020, al pagamento dell'IMU su tutti gli immobili in leasing con contratti risolti, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna del bene, promuovendo ove possibile le azioni di rivalsa nei confronti degli ex utilizzatori. È stato altresì deciso il progressivo abbandono di tutti i contenziosi pendenti su accertamenti relativi alle annualità fino al 2019, previo esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale presso i Comuni interessati per l'annullamento delle sanzioni e la compensazione delle spese di giudizio.

Il petitum complessivo è di 7 milioni.

#### *Contenzioso in tema di IVA su operazioni di leasing nautico*

Con riguardo alla ex Mediocredito Italiano, incorporata in Intesa Sanpaolo, era stata avviata una verifica fiscale generale da parte della Guardia di Finanza di Milano in data 17 aprile 2019 che riguardava gli anni d'imposta 2014 e 2015 ai fini IVA e gli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette. La verifica si è conclusa in data 13 ottobre 2020 contestando: i) il regime IVA di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico e ii) la non imponibilità dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72 per una operazione di riscatto di imbarcazione riferita all'anno 2014.

È stato conseguentemente notificato l'avviso di accertamento per il 2014 da parte della Direzione Regionale Lombardia (maggiorato di interessi e sanzioni), avverso il quale è stato presentato il ricorso. In data 28 febbraio 2022 è stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, parzialmente favorevole alla Banca, con la quale i giudici, preso atto della riduzione in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'IVA accertata, hanno riconosciute non dovute le sanzioni irrogate per 2 milioni (valore del petitum 4 milioni). Sulla posizione la Banca ha effettuato accantonamenti in merito alla prima contestazione, solo per il rischio per imposta e interessi e non anche per sanzioni, mentre per la seconda si ritiene che l'eventuale passività fiscale ricada contrattualmente sul cliente, ma prudenzialmente la controversia è cautelata per le componenti sanzioni e interessi. La controversia pende in Corte di Giustizia di secondo grado.

Per l'anno d'imposta 2015, l'avviso di accertamento afferente a un unico rilievo di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico è stato definito con un esborso di circa 2 milioni con utilizzo del fondo rischi contenzioso fiscale già costituito nel 2019 per 2,9 milioni.

Anche per l'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha notificato il 1° giugno 2022, il relativo avviso di accertamento (valore del petitum 1,5 milioni). Il giudizio pende dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette la verifica si è conclusa invece senza la rilevazione di irregolarità.

\* \* \*

Con riguardo invece alle controversie definite nel periodo, si segnala:

- i) il contenzioso relativo al trasferimento dalla società Manzoni S.r.l. a Melville S.r.l. mediante scissione parziale non proporzionale di un ramo d'azienda "private equity" riqualficata dall'Agenzia delle Entrate come cessione diretta d'azienda ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 con richiesta di imposta di registro pari a 6,7 milioni, oltre interessi. La Banca ha vinto sia in primo sia in secondo grado e da ultimo anche in Cassazione con sentenza depositata nell'anno; per l'effetto è venuta meno tale contestazione quantificata in complessivi 8,3 milioni (di cui interessi per 1,6 milioni). Nelle precedenti informative di bilancio, relativamente alla suddetta materia dell'imposta di registro proporzionale in seguito a riqualficazione dell'operazione di riorganizzazione, ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, da conferimento di azienda e cessione di partecipazione in cessione d'azienda, si è evidenziata la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2021 del 16 marzo 2021, le cui conclusioni confermavano quelle della precedente sentenza della stessa Corte n. 158 del 21 luglio 2020.

Alla luce di questa seconda pronuncia della Corte Costituzionale si riteneva conclusa l'annosa querelle con esiti favorevoli alla Banca nei numerosi contenziosi pendenti in Cassazione; al riguardo va tuttavia segnalato che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10283/2022 del 31 marzo 2022, nel presupposto che in base al principio di alternatività IVA/registo sia fondamentale addivenire ad una definizione unitaria della nozione di azienda ai fini di entrambe le imposte, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio di compatibilità dell'articolo 20 del TUR (secondo cui l'applicazione dell'imposta di registro va effettuata sulla base del contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza tener conto degli elementi extra testuali non direttamente desumibili), rispetto alla normativa IVA che disciplina il trattamento delle cessioni di azienda (operazioni non soggette al tributo) e dei singoli beni (operazioni imponibili). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 21 dicembre 2022 - Causa C-250/22 ha dichiarato che: *"La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione (Italia), con ordinanza del 31 marzo 2022, è manifestamente irricevibile" "non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell'articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del TUR (Testo Unico dell'Imposta di Registro, n.d.r.)"*. La Corte precisa altresì che *"il giudice del rinvio conserva il diritto di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi"*; la tematica è oggetto di attento monitoraggio;

- ii) il contenzioso relativo al conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione da Banca di Trento e Bolzano a Intesa Sanpaolo riqualficato dall'Agenzia delle Entrate in cessione diretta dell'azienda (sempre ai sensi del citato art. 20 D.P.R. n. 131/1986) con richiesta di imposta di registro proporzionale (0,8 milioni) oltre interessi (0,3 milioni), importi a suo tempo accantonati. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza depositata nell'anno, ha rilevato che la riqualficazione dell'atto di conferimento di un ramo d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria, non è più consentita dalla legge (ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986) e dalla natura di imposta d'atto che riveste l'imposta di registro, come anche osservato dalla Corte Costituzionale nella sopra citata pronuncia n. 158/2020; per l'effetto, è stato rilasciato quanto a suo tempo accantonato.

Per quanto concerne le filiali di Intesa Sanpaolo localizzate all'estero si evidenzia che: a) è in corso una verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Londra con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018; alla data non si segnalano rilievi; b) sono in corso due verifiche fiscali in materia di imposte dirette sulla filiale di New York: la prima verifica, iniziata a gennaio 2021, è condotta dall'Internal Revenue Service (IRS) con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2018; al momento non si segnalano contestazioni; la seconda verifica, notificata a luglio 2021, è condotta dalla città di New York (NYC), con riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019; al momento non si segnalano contestazioni. Le precedenti verifiche condotte dallo Stato di New York relativamente ai periodi d'imposta 2015 e 2016 e dall'IRS relativamente al periodo d'imposta 2016 si sono chiuse senza contestazioni; c) si è chiusa senza passività la verifica iniziata ad aprile 2021 dall'Agenzia delle entrate di Madrid per l'anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi con riguardo alla filiale di Madrid dell'incorporata UBI Banca, chiusa il 31 dicembre 2018. Più in dettaglio, la perdita fiscale dichiarata dalla filiale per l'anno 2016 in 724 mila euro è stata rettificata in diminuzione per complessivi 722 mila euro, di cui 150 mila euro per interessi non deducibili siccome relativi a indebitamento eccedente il patrimonio di vigilanza richiesto ai fini della normativa regolamentare spagnola (applicazione della c.d. *"thin capitalization rule"*) e 572 mila euro per spese non deducibili, riferite a servizi prestati alla filiale dall'allora casa madre lussemburghese (UBI Banca International S.A.), in forza della normativa spagnola sul *transfer pricing* internazionale. La riduzione della perdita fiscale non ha generato alcuna imposta o sanzione dovuta; e) si è chiusa la verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Varsavia per i periodi d'imposta 2016-2020 sui servizi finanziari (SWIFT). La filiale ha provveduto al pagamento integrale di quanto contestato pari a 13 mila euro (inclusi interessi e sanzioni); f) è in corso la verifica sulla filiale di Monaco di Baviera dell'incorporata UBI Banca per gli anni dal 2015 al 2018, avviata nel 2021. I verificatori stanno acquisendo documentazione contabile e fiscale; g) la verifica fiscale sulla filiale di Madrid di ISP con riferimento alla deducibilità delle spese di regia pari a 2,2 milioni per il periodo d'imposta 2015, si è conclusa con la ripresa a tassazione di 93 mila euro, più interessi (17 mila euro) e sanzione (20 mila euro). La filiale ha provveduto al pagamento integrale di quanto contestato.

## Società del Gruppo

Per Banca Fideuram sono pendenti in Cassazione, su ricorso della Banca, tre cause riguardanti la presunta mancata effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati negli anni 2009, 2010 e 2011 su conti correnti bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese “storici” (Fonditalia e Interfund SICAV), per i quali negli anni accertati Banca Fideuram era unicamente banca collocatrice e banca corrispondente (valore complessivo delle controversie 9,3 milioni). Essendo risultata soccombente in secondo grado in tutti i giudizi, si è ritenuto opportuno predisporre - sentito il consulente incaricato dell’assistenza nei giudizi pendenti dinanzi al giudice di legittimità - un accantonamento a fondo rischi a copertura del rischio complessivo di sanzioni e interessi.

Intesa Sanpaolo Private Banking, ha da tempo pendenti contenziosi IRES e IRAP relativi alla deduzione (avvenuta negli anni 2011 e seguenti) della quota di ammortamento dell’avviamento, scaturita dai conferimenti dei rami aziendali private di Intesa Sanpaolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna nel 2009, Banca di Trento e Bolzano e Cassa di Risparmio di Firenze nel 2010, Cassa di Risparmio Pistoia e Lucchesia e Cassa di Risparmio dell’Umbria nel 2013, affrancati dalla conferitaria ai sensi dell’art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Lo stato dei contenziosi è il seguente:

- anno 2011: favorevole sentenza n. 2763/2019, depositata il 26 giugno 2019, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha respinto nel merito l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7028/2017 (ammontare della complessiva pretesa pari a 7,9 milioni, di cui 3,8 per imposte e 3,5 per sanzioni). Il giudice di secondo grado ha anche accolto l’appello incidentale della società sulla questione pregiudiziale della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento; infatti, l’affrancamento dell’avviamento era stato evidenziato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010, e gli avvisi sono stati notificati nel corso del 2017, quindi oltre i termini decadenziali individuati dall’art. 43 D.P.R. n. 600/73. Il giudizio pende in Cassazione su ricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato e la Banca ha predisposto controricorso;
- anno 2012: sfavorevoli sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nn. 5172/2019 e 5173/2019 che hanno accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate (ammontare della complessiva pretesa pari a 8,4 milioni di cui 3,9 per imposte e 3,9 per sanzioni). È stato presentato ricorso in Cassazione;
- anno 2013: favorevoli sentenze sia della Commissione Tributaria Provinciale sia della Commissione Tributaria Regionale (ammontare della complessiva pretesa pari a 10,6 milioni di cui 4,9 per imposta e 4,9 per sanzioni). L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione e la Banca si è costituita con controricorso;
- anni 2014 e 2015: la Sez. 2<sup>a</sup> della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 504/2/2020 del 7 febbraio 2020, depositata il 13 febbraio 2020, ha accolto i ricorsi IRES e IRAP per entrambe le annualità (giudizi riuniti). L’ammontare della pretesa tributaria ammonta a 16,7 milioni (di cui 7,9 per imposte e 7,9 per sanzioni), oltre interessi. In data 18 marzo 2022 è stata depositata la sentenza favorevole di secondo grado n. 1044 in merito agli anni 2014 e 2015. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi (riuniti) IRES e IRAP relativi a tali periodi d’imposta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione;
- anno 2016: in data 29 aprile 2021 sono stati notificati gli avvisi di accertamento IRES e IRAP per l’anno di imposta 2016. L’importo dedotto dalla società e ora contestato dalla DRE Lombardia per tale annualità riguarda il medesimo valore già rettificato per l’anno 2015, pari a 12,1 milioni, cui corrispondono una maggiore IRES per 3,3 milioni e IRAP per 0,7 milioni, oltre interessi, e sanzioni (totale complessivo 8,2 milioni). La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1962 depositata il 6 luglio 2022 ha respinto i ricorsi riuniti di Capogruppo e Intesa Sanpaolo Private Banking, compensando le spese tra le parti. La sentenza oltre ad aver respinto la questione pregiudiziale sulla decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento in base della nota sentenza n. 8500/2021 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, ha respinto i ricorsi anche nel merito. Il termine per la proposizione dell’appello scade il 5 febbraio 2023.
- anno 2017: è stato instaurato il contenzioso avverso l’avviso di accertamento. L’importo dedotto e contestato per il 2017 riguarda il medesimo valore già rettificato per l’anno 2016 (12,1 milioni), cui corrispondono una maggiore IRES per 3,3 milioni e IRAP per 0,7 milioni, oltre interessi e sanzioni (totale complessivo 8,6 milioni). L’avviso di accertamento è stato impugnato con ricorso notificato alla DRE Lombardia il 3 giugno 2022, e depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 20 giugno 2022 (RGR. n. 2683/2022). Si attende la fissazione dell’udienza di trattazione.

Il totale contestato ammonta dunque, per imposte, sanzioni ed interessi, a 61 milioni. Sulla base di parere rilasciato dallo studio che assiste la banca il rischio di passività è valutato di tipo possibile, in quanto la legittimità dell’affrancamento degli avviamenti che si generano ex novo in capo alla conferitaria – posto a suo tempo in essere anche da altre società del Gruppo e contestato a nessuna – è stata esplicitamente ammessa dall’Agenzia con la Circolare n. 8/E del 2010 ed è coerente con le previsioni dell’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

Cargeas Assicurazioni, società di assicurazione acquisita da parte di Intesa Sanpaolo Vita il 27 maggio 2021, è stata interessata da una verifica dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, volta a riscontrare la corretta applicazione, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2018, delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

In esito alla verifica è stata contestata la classificazione delle polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di “perdita d’impiego” (obbligatoriamente connessi ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e facoltativamente ad altri mutui, finanziamenti e crediti al consumo), soggette all’imposta sui premi assicurativi con aliquota del 2,5%, in polizze per assicurazione del rischio di “credito”, soggette ad aliquota del 12,5%. L’Agenzia sostiene che sebbene il rischio assicurato (sulla cui base il premio viene determinato con criteri di natura statistico/attuariale) sia rappresentato dalla perdita dell’impiego, sarebbe applicabile l’aliquota del 12,5 per cento prevista per le assicurazioni contro il rischio di credito, nella considerazione che la polizza - in ultima istanza - tutelerebbe l’interesse patrimoniale dell’ente finanziatore alla riscossione del proprio credito.

La contestazione non è una novità per il settore e le imprese assicurative da anni ritengono apodittiche e strumentali le motivazioni dell’Agenzia. Anche l’ANIA è intervenuta recentemente sul tema con la circolare prot. 0082 del 5 marzo 2021 (che richiama la circolare prot. 127 del 21 aprile 2005) segnalando come tale assunto dell’Agenzia crei una serie di conseguenze asistematiche e abnormi sicuramente estranee alla volontà del legislatore della legge n. 1216, ma anche all’orientamento

della stessa Amministrazione finanziaria che sul punto si era espressa a favore dell'aliquota del 2,5% nella circolare n. 29/E del 2001.

Nel merito, precisa l'ANIA, nelle polizze la qualifica di assicurato è individuata nella persona fisica che aderisce in piena autonomia alla polizza collettiva proposta dall'istituto finanziatore e tale assetto contrattuale vale a riconoscere nel debitore persona fisica il soggetto nell'interesse del quale la polizza viene stipulata, in quanto il rischio oggetto della copertura (perdita dell'occupazione che determina l'impossibilità di onorare il debito) non può che prodursi in capo a quest'ultimo.

Inoltre, dallo schema negoziale si evince che il finanziatore è il contraente della polizza esclusivamente sul piano formale, mentre, in virtù della manifestazione della propria volontà di aderire al contratto e del costo addebitatogli che si riferisce esclusivamente al premio assicurativo pagato, è il lavoratore finanziato a rivestire, effettivamente, la qualifica di contraente, oltre che quella di assicurato.

Infine, ad ulteriore supporto va considerato che anche la comunicazione dei dati e delle notizie relative ai soggetti contraenti annualmente trasmessa all'Anagrafe tributaria contempla l'indicazione dei singoli aderenti alla polizza collettiva, in quanto soggetti che sopportano l'onere del premio.

A seguito della verifica, Cargeas Assicurazioni ha ricevuto il 25 maggio 2021 l'avviso di accertamento n. TMB032S00039/2021 per l'anno 2010 dove viene accertata una maggiore imposta di 1,7 milioni, interessi per 0,7 milioni e sanzioni di 3,4 milioni pari al 200% dell'imposta accertata (sanzione minima ex lege), per un totale complessivo di 5,7 milioni.

In data 21 luglio 2021 lo stesso è stato impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 2396 del 1° settembre 2022 ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. Pende il termine per l'appello dell'Ufficio.

Nel corso dell'anno 2022 sono state pubblicate due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la n. 343 del 17 gennaio 2022 e la n. 1214 del 28 marzo 2022) che hanno riguardato la tematica della "riclassificazione" delle polizze contro il rischio di perdita d'impiego (soggette ad imposta con aliquota del 2,5%) in luogo di quelle contro il rischio d'insolvenza patrimoniale del debitore, ossia quelle cosiddette a copertura del rischio credito (soggette ad imposta con aliquota del 12,5%). Gli esiti sono risultati sfavorevoli alle società ricorrenti esterne al Gruppo Intesa Sanpaolo (pur avendo la sentenza n. 343 riconosciuto l'inapplicabilità delle sanzioni per manifesta obiettiva incertezza nell'applicabilità della norma).

Ciò nonostante, per le argomentazioni ben espresse dall'ANIA e per le valutazioni formalizzate dai difensori patrocinanti, il rischio di soccombenza è stato ritenuto possibile.

Sempre a seguito dell'attività di verifica citata, Cargeas Assicurazioni ha ricevuto il 6 giugno 2022 l'avviso di accertamento n. TMB032S00216/2022 per l'anno 2011 con il quale è stata accertata una maggiore imposta per 1,3 milioni, 0,5 milioni per interessi e 2,8 milioni per sanzioni, pari al 200% dell'imposta accertata (sanzione minima ex lege), per un totale complessivo di 4,6 milioni.

Le motivazioni contenute nell'atto impositivo sopra indicato riferito all'anno 2011 sono identiche a quelle indicate per l'anno 2010.

La Società ritiene che anche il rischio di soccombenza afferente all'annualità 2011, al pari di quello dell'anno 2010, sia da ritenere possibile, pertanto si procederà, nei termini di legge, con l'impugnazione del predetto avviso avanti la competente Corte di Giustizia.

Provis ha pratiche di contenzioso IMU e TASI pendenti o comunque prossime all'avvio del valore complessivo di 3,8 milioni a fronte delle quali l'accantonamento al fondo rischi è pari a 4,2 milioni comprensivo di spese legali.

Il 28 ottobre 2022 Fideuram SGR (come pure ISP quale consolidante) ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia un invito a comparire in relazione all'annualità 2016 per IRES ed IRAP, a seguito della documentazione consegnata in risposta a questionario notificato il 21 aprile 2021, e ciò al fine di instaurare il contraddittorio in ordine a presunte criticità di transfer pricing emerse in relazione alle transazioni relative ai corrispettivi per commissioni percepite da Fideuram SGR per l'attività di gestore delegato di fondi di investimento effettuata in favore della consociata irlandese Fideuram Asset Management Ireland (delegante). Con particolare riguardo a tali commissioni di gestione, l'Agenzia riprende analoghe rettifiche effettuate per le annualità dal 2011 al 2013 (che diedero luogo ad atti di accertamento con adesione per tali annualità) e per l'effetto rettifica l'imponibile di Fideuram SGR in aumento per 560 mila euro. Fideuram ha aderito a tale proposta sottoscrivendo l'atto di accertamento con adesione il 15 dicembre 2022 e provvedendo al pagamento dell'importo dovuto (220 mila euro) il 20 dicembre 2022. In relazione a possibili analoghe contestazioni per gli anni successivi fino al 2019, la società ha determinato in 500 mila euro il possibile onere in termini di imposte e interessi, effettuando un accantonamento al conto economico 2022. D'intesa con il consulente che segue la contestazione, nessun accantonamento è stato operato per il 2020 e successivi, in quanto risulta prossima la definizione degli accordi bilaterali presentati nel 2020 (quindi, applicabili da tale periodo per 5 anni) alle autorità irlandesi e italiane sull'attività contestata.

Eurizon Capital SGR (di seguito "EC ITA") in data 22 dicembre 2022 ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia (di seguito l'"AdE" o l'"Ufficio") un invito a comparire ai fini IRAP e, congiuntamente alla consolidante fiscale Intesa Sanpaolo (di seguito "Capogruppo"), un invito a comparire ai fini IRES per l'annualità 2016.

EC ITA e Capogruppo si sono presentate il 28 dicembre 2022 all'incontro con l'AdE attivando, in tal modo, un processo di contraddittorio della durata di circa quattro mesi.

L'AdE, dopo aver esaminato le operazioni infragruppo poste in essere da EC ITA nei confronti della controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. (di seguito "EC LUX"), contesta l'analisi sui prezzi di trasferimento effettuata nella documentazione di transfer pricing di EC ITA, ritenendo che la stessa non rispecchierebbe l'effettiva ripartizione di funzioni, rischi e asset esistente tra EC ITA ed EC LUX e più precisamente che le prestazioni di servizi svolte da EC ITA nei confronti di EC LUX, sebbene formalmente scomposte in una pluralità di operazioni separate, dal punto di vista sostanziale sarebbero "riconducibili ad una più ampia attività imprenditoriale" svolta da EC ITA a favore di EC LUX. Pertanto, applicando un metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza diverso da quello adottato da EC ITA, determina un maggior imponibile a fini IRES ed IRAP di 151,1 milioni, cui corrispondono imposte IRES ed IRAP per 50 milioni (41,6 milioni per IRES e 8,4 milioni per IRAP), interessi per complessivi 9,6 milioni e sanzioni per complessivi 15 milioni.

In specie, con riferimento al metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, mentre EC ITA ha ritenuto corretto adottare il metodo del Comparable Uncontrolled Price (o CUP) per prezzare il valore dei servizi, in primis del servizio di delega di gestione, resi ad EC LUX, allineando il prezzo addebitato ad EC LUX ai prezzi che la stessa EC ITA addebita/paga a fronte di deleghe attive/passive con controparti terze, l'AdE invece ritiene che il metodo più appropriato sia il Transactional Net Margin Method (TNMM), che prevede in sostanza l'allocazione di una percentuale di margine netto rispetto al valore della

produzione sulla parte oggetto di analisi, nel caso di specie EC LUX. Nel dettaglio, l'AdE ritiene che il rapporto utili lordo imposte/commissioni attive rilevato in capo ad EC LUX (38,5%) sia eccessivo. Conseguentemente a tale approccio, l'utile ante imposte di EC LUX (208,6 milioni) viene attribuito solo per circa un quarto al Lussemburgo e per circa tre quarti (151,1 milioni) ad EC ITA. È importante notare che la scelta del metodo ed i conseguenti risultati di allocazione dei ricavi tra Lussemburgo ed Italia muove – nella tesi dell'AdE – dalla convinzione che EC LUX riceva da EC ITA un contributo intangibile. Come confermato anche dal parere rilasciato dal consulente che assiste EC ITA, la contestazione mossa dall'Ufficio presenta diversi profili di infondatezza: a) l'intangibile non ha influenza sui prezzi di trasferimento infragruppo; b) l'Ufficio, poi, ha completamente ignorato le risultanze della propria analisi, già effettuata gli anni scorsi relativamente ai precedenti periodi di imposta 2011-2015, che avevano condotto alla conclusione di atti di accertamento con adesione aventi ad oggetto la rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni tra EC ITA e EC LUX su basi completamente diverse da quelle che emergono ora relativamente al 2016. In tale contesto, tra l'altro, EC LUX aveva fornito all'Ufficio informazioni circa l'intangibile e il suo ammortamento fiscale extra-contabile. In sede di conclusione degli atti di adesione relativi ai periodi di imposta 2011-2015, l'Ufficio aveva acquisito e valutato le informazioni in merito al suddetto ammortamento extra-contabile, senza tuttavia ritenere che dovessero avere un impatto ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento tra EC ITA e EC LUX. L'Ufficio aveva inoltre valutato idonea la documentazione di transfer pricing predisposta a suo tempo da EC ITA basata sul metodo CUP, riconoscendo a quest'ultima la penalty protection; c) l'Ufficio ha anche omesso di compiere un'apposita analisi volta ad indentificare le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati in concreto da EC LUX durante il periodo di imposta 2016, ma si è limitato a qualificare EC LUX come entità "meno complessa" principalmente sulla base della erronea convinzione che l'ammortamento fiscale extra-contabile in capo ad EC LUX sarebbe stato riconducibile ad un "bene intangibile" contribuito da EC ITA e, di conseguenza, sempre in ragione della presenza di tale contributo "unico" oggetto di ammortamento fiscale, ha ritenuto non applicabili nel caso di specie i metodi "tradizionali" di determinazione del prezzo di libera concorrenza come il CUP; d) l'Ufficio ha ignorato l'approccio da esso stesso adottato nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione concluso nel 2022 con la società Fideuram SGR, sopra commentato, avente ad oggetto i rapporti infragruppo con la consociata irlandese FAMI. In tale ultimo contesto, infatti, l'Ufficio, in presenza di operazioni infragruppo similari a quelle concluse da EC ITA con EC LUX, ha ritenuto che il metodo maggiormente appropriato sulla base delle circostanze del caso fosse proprio il CUP; e) da ultimo, l'Ufficio, pur avendo dato atto che sulle medesime operazioni infragruppo oggetto dell'invito è tuttora in corso una procedura di accordo preventivo bilaterale volta ad ottenere la conclusione di un accordo sui prezzi di trasferimento tra le Autorità Competenti italiane e lussemburghesi, non ha valorizzato in alcun modo tale circostanza, nonostante tale procedura di accordo preventivo sia stata avviata da EC ITA in seguito alla conclusione dei suddetti atti di adesione relativi ai periodi di imposta 2011-2015 e dunque comprenda anche il 2016.

Tali argomentazioni saranno tutte rappresentate e documentate nel contraddittorio con l'AdE che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023.

Con riguardo alle società controllate estere si segnalano le seguenti evoluzioni del contenzioso intervenute nell'anno.

Intesa Sanpaolo Bank Albania è interessata principalmente da: i) un contenzioso pendente in Cassazione su ricorso della Banca, avente ad oggetto la cancellazione di crediti non più esigibili che secondo l'amministrazione finanziaria avrebbero portato ad una diminuzione non legittima della base imponibile ai fini delle imposte dirette delle annualità dal 2003 al 2007 (petitum 1,3 milioni); ii) un contenzioso ex Veneto Banka pendente in secondo grado relativo ad errori commessi nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2013 (petitum 33 mila euro); Si è definito invece con il pagamento di 1 milione, con utilizzo del fondo, il contenzioso relativo ad errori commessi nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2011.

Bank of Alexandria ha in corso due verifiche fiscali relative alla corporate income tax per il periodo d'imposta 2018 e all'imposta di bollo per il 2019. Al momento non risultano formulate contestazioni. Inoltre, è pendente un contenzioso avente ad oggetto il mancato versamento dell'imposta di bollo da parte delle filiali della banca del valore complessivo di 2,1 milioni di euro per i periodi d'imposta 1984 – 2008 (era di 5,8 milioni al 31 dicembre 2021). La riduzione del contestato e del fondo rischi (-3,7 milioni) deriva dalla definizione di parte delle controversie con utilizzo del relativo fondo rischi. La verifica fiscale sull'imposta di bollo relativa al periodo d'imposta 2019 si è chiusa senza rilievi.

La controversia per le annualità 2014 e 2015 afferente alla controllata estera UBI Trustee S.A. (trust company residente in Lussemburgo), si è chiusa senza passività a seguito di accordo con l'Amministrazione finanziaria da parte dei trust e dei titolari effettivi dei medesimi.

Infine, si segnala che per IMI SEC è in corso un audit condotto dallo Stato di New York in relazione al reddito d'impresa delle annualità 2015, 2016 e 2017. Al momento non si segnalano rilievi.

Altra verifica fiscale avviata nel 2022 riguarda EXELIA relativamente ai periodi d'imposta 2016 e 2017. Al momento non si segnalano rilievi.

Si menziona infine un contenzioso pendente in Brasile relativo alla ex controllata Banco Sudameris Brasil (ora Banco Santander Brasil), ceduta nel 2003 ad ABN AMRO Brasil (ora Gruppo Santander), il cui onere economico ricade su Intesa Sanpaolo, per gli impegni assunti a suo tempo con la cessionaria e non essendo stato definito con il Settlement Agreement del 2019 con il Banco Santander Brasil. Il contenzioso è denominato "Causa PDD1" e verte in tema di imposte sui redditi e contribuzione sociale per il 1995.

Nel corso del 2021 è stata depositata la sentenza di primo grado del giudice civile ordinario che, pur avendo parzialmente accolto alcune eccezioni della banca, si è dimostrata nel complesso favorevole all'Amministrazione fiscale brasiliana. La sentenza è stata impugnata e il giudizio pende in secondo grado. Il petitum è di euro 41,6 milioni, al cambio di dicembre 2022 (35 milioni al 31.12.2021), valorizzato in misura corrispondente al deposito cauzionale versato dalla Banca per adire il giudice civile (216 milioni di reais brasiliani) e iscritto nell'attivo patrimoniale,

Le novità dell'anno sono due. La prima concerne il rilascio, in data 13 giugno 2022, di un parere da parte del Prof. Tercio Sampaio Ferraz nel quale, tra l'altro, viene confermata la tesi sostenuta da Intesa Sanpaolo per cui la definizione transattiva per il 1995 con l'Amministrazione brasiliana in base ad apposita norma locale (art. 17 della Legge n. 9799/1999) e oggetto di contenzioso amministrativo chiuso a favore della contribuente con due decisioni del Tribunale Amministrativo (CARF), non può essere messa nuovamente in discussione, come invece fatto dall'Erario brasiliano con il contenzioso giurisdizionale attualmente pendente in secondo grado.

In base ai pareri dei consulenti locali, tali argomentazioni consentono di confermare il rischio di soccombenza in giudizio come remoto per la componente interessi (pari a circa 25,6 milioni del deposito iscritto nell'attivo di stato patrimoniale). Su

imposte e sanzioni (corrispondenti a complessivi 16 milioni del deposito) prudenzialmente si conferma l'accantonamento al 50% di tale ammontare, pari a complessivi,8 milioni (+ 1,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2021). L'incremento è dovuto all'apprezzamento della valuta brasiliana sull'euro rispetto al cambio rilevato a fine 2021 per le valutazioni del valore della controversia e del connesso rischio. La seconda novità riguarda la notificazione, nel mese di ottobre, da parte del Fisco brasiliano di un'intimazione di pagamento per asserita carenza del deposito giudiziario costituito dal contribuente a copertura del debito fiscale tutt'ora in contestazione. Al riguardo, è stata presentata una memoria in opposizione a tale intimazione evidenziando che il Fisco brasiliano ha erroneamente conteggiato il valore degli interessi maturati sul deposito giudiziario che invece coprirebbero ampiamente la pretesa dell'Amministrazione finanziaria. I consulenti locali confermano che tale atto non modifica le stime di rischio ad oggi espresse in riferimento al contenzioso in essere.

\* \* \*

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2022, per un valore complessivo, come in precedenza indicato, di 219 milioni, di cui 126 milioni relativi a Intesa Sanpaolo, nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 44 milioni di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 21 milioni dei quali riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a 32 milioni, di cui 26 milioni relativi a Intesa Sanpaolo.

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione è operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.